Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 12 febbraio 1925** — **Numero 35**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi.* — Ancona *G. Focola* — Aquila *F. Agnelli* — Arezzo *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno *Ugo Censori.* — Avellino (*). — Bari *Fratelli Favia* — Belluno *S. Benetta* — Benevento *E. Tomaselli.* — Bergamo *Anonima libraria italiana* — Bologna *L. Cappelli* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia *E. Castoldi.* — Cagliari *R. Carta Raspi* — Caltanissetta *P. Milia Russo* — Campobasso (*) — Caserta (*) — Catania *G. Giannotta* — Catanzaro *V. Scaglione.* — Chieti *E. Piccirilli* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza *R. Riccio* — Cremona *Libreria Sonzogno* — Cuneo *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati.* — Firenze *A. Rossini* — Fiume *Libreria Dante Alighieri* — Foggia *G. Pilone* — Forlì *G. Archetti* — Genova *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto *F. Signorelli* — Imperia *S. Benedusi* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata *R. Franceschetti* — Mantova *Arturo Mondovi* — Massa Carrara *E. Medici.* — Messina *G. Principato.* — Milano *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio* — Padova *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza* — Parma *D. Vannini* — Pavia *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia (*). — Pesaro *O. Semprucci* — Piacenza *V. Porta.* — Pisa *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola *E. Schmidt* — Potenza (*). — Ravenna *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin* — Salerno *P. Schiavone* — Sassari *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino* — Siracusa *G. Greco* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti* — Taranto *Fratelli Filippi* — Teramo *L. d'Ignazio.* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani *G. Banci.* — Trento *M. Disertori* — Treviso *Longo e Zoppelli.* — Trieste *L. Cappelli.* — Friuli *Libreria Carducci.* — Venezia *L. Cappellini* — Verona *R. Cabianca* — Vicenza *G. Galla* — Zara *E. de Schönfeld.* — Tripoli *C. Filacchioni* — Per la Francia Parigi *Libreria italiana, Rue du 4 Septembre.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 298.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 63.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, nel testo annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 57. — GRANATA.

Regolameno per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

TITOLO I.

L'ASSICURAZIONE SULLA DURATA DELLA VITA UMANA.

CAPO I.

Disposizioni speciali per l'Istituto nazionale delle assicurazioni

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è un istituto di Stato e come tale deve essere considerato ad ogni legale effetto, salve le speciali disposizioni e deroghe contenute nel decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, che negli articoli successivi del presente regolamento verrà indicato con la denominazione di « decreto-legge ».

L'Istituto nazionale può valersi per la rappresentanza e la difesa della Regia avvocatura erariale.

Art. 2.

Lo statuto organico dell'Istituto nazionale, da approvarsi con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato, conterrà, in quanto non siano già stabilite dal decreto-legge e dal presente regolamento, le norme relative al Consiglio di amministrazione, al Comitato permanente, al Collegio dei sindaci, alla Direzione generale, agli impiegati, alle responsabilità, alle incompatibilità ed alla previdenza del personale, alle agenzie, alla riserva matematica, alla riserva ordinaria e alla riserva di garanzia e in genere all'ordinamento e al funzionamento dell'Istituto.

Art. 3.

I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale, che per qualsiasi motivo cessino dal far parte del Consiglio medesimo, saranno sostituiti entro due mesi dalla data di cessazione dalle loro funzioni.

Art. 4.

Per la costituzione del Collegio dei sindaci, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge, il presidente della Corte dei conti ed il Ministro per le finanze designano al Ministro per l'economia nazionale, entro il mese di novembre di ciascun anno e per l'anno solare successivo, rispettivamente un consigliere e due funzionari, uno dei quali ultimi con le funzioni di sindaco supplente.

Entro il mese di novembre, il Ministro per l'economia nazionale promuove il decreto concernente la costituzione del Collegio dei sindaci per l'anno successivo.

La carica di sindaco effettivo non può essere tenuta da una persona per più di tre esercizi consecutivi: tuttavia può essere ricoperta dalla stessa persona dopo decorsi tre anni dalla cessazione.

I sindaci titolari, in caso d'impedimento, sono sostituiti dai sindaci supplenti delle rispettive categorie.

Art. 5.

Il Collegio dei sindaci deve:

1° esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Istituto nazionale;

2° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa, non più lontani di un trimestre l'uno dall'altro;

3° riconoscere almeno una volta al mese, con la scorta dei libri dell'Istituto nazionale, la esistenza dei titoli e dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso l'Istituto nazionale;

4° rivedere il bilancio annuale e presentare al Ministro per l'economia nazionale apposita relazione che deve essere comunicata al Parlamento. La relazione sul bilancio di ciascun esercizio è fatta dal Collegio sindacale che è stato in carica durante l'esercizio stesso;

5° compiere gli accertamenti di cui al seguente art. 13;

6° e in generale sorvegliare che le disposizioni della legge, del regolamento e dello statuto siano adempiute dagli amministratori.

I sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze gli argomenti che credono opportuni.

Art. 6.

Oltre il personale e gli uffici produttori appositi, possono procurare affari all'Istituto nazionale:

a) i titolari degli uffici postali delle categorie designate con decreto del Ministro per le comunicazioni;

b) i notai, i segretari e gli impiegati comunali e le altre persone ed Enti autorizzati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale.

Lo statuto organico dell'Istituto nazionale disciplinerà l'esercizio delle funzioni di produttori per il personale di cui al comma precedente, nonchè i rapporti del personale stesso con la sede centrale e gli organi dell'Istituto.

L'incarico di procurare affari all'Istituto a norma del presente articolo è dato a condizione che non rechi pregiudizio al normale adempimento delle attribuzioni inerenti all'impiego esercitato dai suindicati funzionari.

Art. 7.

Gli uffici postali del Regno e delle Colonie e quelli italiani all'estero, designati dal Ministro per l'economia nazionale d'accordo col Ministro per le comunicazioni, potranno provvedere alla riscossione dei premi e al pagamento delle somme assicurate per conto dell'Istituto nazionale.

Le norme per l'adempimento di tale servizio saranno stabilite con regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale e sottoposto all'approvazione dei Ministri per l'economia nazionale e per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 8.

Per le persone che percepiscono stipendio, salario o pensione dallo Stato, il pagamento dei premi di assicurazione da essi dovuti all'Istituto nazionale, può effettuarsi, in base a delegazione di pagamento, mediante ritenute e versamento all'Istituto nazionale, eseguiti a cura delle Amministrazioni che corrispondono lo stipendio, il salario o la pensione.

Tale ritenuta potrà farsi soltanto nel caso in cui le persone predette non abbiano consentito la totale cessione della quota di emolumenti stabilita dalle disposizioni in vigore. La ritenuta cesserà di essere effettuata qualora venga fatto uso della facoltà di cedere l'intera quota predetta.

Per i premi che siano pagati nel modo previsto dal presente articolo, l'Istituto nazionale concederà una riduzione nella misura che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'Istituto nazionale esegue la ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e assegni fissi da esso corrisposti e ne versa l'importo direttamente in Tesoreria.

Art. 10.

L'Istituto nazionale denunzia alle agenzie delle imposte dirette i redditi propri e i redditi passivi soggetti a imposta di ricchezza mobile e gli importi delle provvigioni e degli eventuali compensi corrisposti direttamente ai propri agenti con l'indicazione approssimativa, rispetto alle provvigioni, delle spese di carattere normale o straordinario onde si presumono gravate.

Art. 11.

Agli effetti dell'applicazione delle tasse di assicurazione, di cui al testo unico delle leggi tributarie sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, l'Istituto nazionale presenterà alla Intendenza di finanza di Roma, entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre solare, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi incassati nel trimestre precedente, secondo le risultanze dei propri registri.

Nella detta denunzia saranno compresi anche i premi riscossi per effetto delle cessioni dei portafogli di private imprese assicuratrici. Ne saranno invece escluse le quote di premi corrisposte all'Istituto nazionale in dipendenza della cessione dei rischi assunti da imprese, rimanendo le stesse imprese tenute a pagare la tassa sull'intero importo dei relativi premi ad essi versati dagli assicurati.

La denuncia, debitamente datata e firmata, sarà prodotta in duplice esemplare, uno dei quali sarà restituito dall'Intendenza col visto di approvazione della liquidazione della tassa, già predisposta dall'Istituto nazionale sulla stessa denunzia; e secondo le risultanze della liquidazione approvata, l'Istituto nazionale verserà direttamente in Tesoreria l'importo della tassa, da imputarsi al corrispondente capitolo del bilancio di entrata.

Art. 12.

Per le anticipazioni fatte dall'Istituto nazionale contro deposito e pegno di titoli, ai sensi dell'art. 13, n. 3 del decreto-legge, ed anche pei mutui fatti agli assicurati sulle rispettive polizze di assicurazione, sarà dall'Istituto medesimo compilata e presentata all'Intendenza di finanza entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno la denunzia delle operazioni relative al decorso semestre solare.

Sulla stessa denunzia sarà predisposta la liquidazione della tassa dovuta ai sensi della legge 7 aprile 1898, n. 116, modificata dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato C, e la tassa sarà direttamente versata in Tesoreria nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la denunzia, salvo rivalsa verso i sovvenuti.

Art. 13.

Il Collegio dei sindaci accerta che tutti i premi siano stati regolarmente denunciati agli effetti della tassa sui contratti di assicurazione e che tutte le anticipazioni contro deposito o pegno fatte dall'Istituto nazionale ed i mutui ad assicurati siano stati parimenti denunciati agli effetti della relativa tassa: e di ciò fa menzione nella relazione annuale da comunicarsi al Parlamento.

Art. 14.

Con Regio decreto, proposto dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'amministrazione e la destinazione del fondo di cui all'art. 15, penultimo comma, del decreto-legge. Il fondo stesso è amministrato dall'Istituto nazionale.

CAPO II.

Autorizzazione ed ordinamento delle imprese private.

Art. 15.

Le imprese nazionali ed estere che si propongano di esercitare l'assicurazione sulla durata della vita umana non possono iniziare le operazioni se non dopo che abbiano conseguita l'autorizzazione con decreto del Ministro per l'economia nazionale. A tal uopo debbono presentare domanda al Ministero dell'economia nazionale secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 16.

Le imprese nazionali debbono unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) la prova dell'avvenuta inserzione nel « Bollettino ufficiale delle società per azioni » dell'atto costitutivo e dello statuto, a norma del Codice di commercio;

c) la prova che è stato eseguito, ai termini dell'art. 19 del decreto legge, il versamento di almeno cinque decimi del capitale sottoscritto o, se si tratta di associazioni di mutua assicurazione, la prova della consistenza del fondo di garanzia di cui al citato articolo;

d) la polizza o la dichiarazione di ricevuta comprovanti il deposito, rispettivamente presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di emissione, di numerario o di titoli dello Stato italiano per un valore effettivo di L. 2,000,000. I titoli saranno valutati coi criteri stabiliti dall'art. 28 del presente regolamento;

e) l'indicazione dei dati costituenti le basi tecniche, cioè le tavole di mortalità e di invalidità ed il saggio di interesse, adottate per il calcolo dei premi e della riserva matematica;

f) una esposizione dei metodi attuariali adottati per il calcolo dei premi puri, dei caricamenti e delle riserve matematiche;

g) le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

h) le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratto. Le dette condizioni devono contenere anche le norme relative alle riduzioni ed ai riscatti.

Art. 17.

Le imprese estere debbono unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) le copie in forma legale ed autentica dell'atto costitutivo e dello statuto; dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire nel Regno la rappresentanza; dell'atto di nomina del rappresentante generale a cui devono essere riconosciute espressamente le facoltà di rappresentare con ampio mandato l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità del Regno, di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte nel Regno, di compiere le operazioni necessarie per la costituzione e il vincolo delle riserve prescritte dal decreto-legge;

b) il documento comprovante la cittadinanza italiana e il domicilio nel Regno del rappresentante generale;

c) la prova della inserzione nel « Bollettino ufficiale delle società per azioni » degli atti per la legale costituzione della rappresentanza;

d) la dichiarazione in forma legale ed autentica rilasciata dalla competente autorità del paese di origine, da cui risulti:

1° il capitale sottoscritto e il capitale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato;

2° che l'impresa vi esercita regolarmente l'assicurazione sulla vita da almeno dieci anni;

e) i bilanci degli ultimi tre esercizi;

f) i documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) dell'articolo precedente.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*) debbono essere vidimati dalle Regie autorità consolari e dal Ministero degli affari esteri.

Le condizioni generali e particolari dei contratti di assicurazione e tutte le appendici relative devono essere redatte in lingua italiana

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di subordinare la concessione dell'autorizzazione alla sostituzione del rappresentante generale nominato dall'impresa ed ha facoltà in qualsiasi momento di chiederne la sostituzione.

Art. 18.

Le imprese nazionali ed estere, oltre quanto è prescritto dai precedenti articoli 16 e 17, dovranno fornire ogni altro documento o notizia che il Ministero dell'economia nazionale ritenesse di dover richiedere agli effetti dell'autorizzazione.

Art. 19.

Il Ministro per l'economia nazionale, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti e giudicate approvabili le basi tecniche, le tariffe e le condizioni di polizza, autorizza le imprese nazionali ed estere ad esercitare l'assicurazione con suo decreto che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Con effetto dalla data di pubblicazione l'impresa può iniziare le operazioni.

Nei decreti di autorizzazione possono essere inserite norme particolari per singole imprese.

L'autorizzazione è soggetta alla tassa di concessione governativa stabilita dal testo unico delle leggi tributarie sulle concessioni governative, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Il rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere pronunciato dal Ministro per l'economia nazionale mediante decreto motivato, ed è provvedimento definitivo: il decreto dovrà essere notificato all'impresa richiedente con lettera raccomandata.

Art. 20.

Col decreto di autorizzazione di cui all'articolo precedente, il Ministro per l'economia nazionale approva anche le tariffe e le condizioni di polizza prodotte dalle imprese.

Le modificazioni delle tariffe e delle condizioni di polizza non sono esecutive se non dopo che siano state approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 21.

La gestione dell'assicurazione sulla vita deve essere tenuta separata dalla gestione di altri rami di assicurazione.

Le polizze appartenenti al portafoglio italiano devono essere regolarmente registrate, gestite e contabilizzate tenendo per esse una contabilità speciale presso la sede centrale delle imprese nazionali e delle rappresentanze nel Regno delle imprese estere, le quali debbono pure conservare tutto il materiale tecnico statistico relativo alle operazioni stesse.

Art. 22.

Le imprese nazionali e le rappresentanze delle imprese estere che esercitano l'assicurazione sulla vita, oltre i libri legali prescritti dal Codice di commercio o da altre leggi, debbono tenere presso la sede centrale del Regno:

1° un registro dei contratti, anche diviso per agenzia, nel quale, in ordine cronologico, siano iscritti i contratti stipulati dalla sede e dalle agenzie con l'indicazione della data e degli estremi della proposta e del perfezionamento del contratto;

2° un repertorio dei sinistri nel quale siano registrati i sinistri denunciati secondo l'ordine cronologico col quale pervengono le denuncie;

3° un registro dei contratti scaduti;

4° un registro dei contratti per i quali sia avvenuta decadenza;

5° un registro dei contratti per i quali sia avvenuto il riscatto;

6° il registro dei premi prescritto dal testo unico delle leggi tributarie sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281;

7° un libro di conti individuali degli assicurati con partecipazione agli utili, in ogni conto del quale, quando gli utili spettanti agli assicurati non sono pagabili immediatamente a fine di esercizio, dovrà essere iscritta la parte di utile da attribuire a ciascun contratto.

Le imprese hanno facoltà di riunire in unico libro o schedario due o più delle predette registrazioni purchè sia, però, possibile l'esatta e completa rilevazione di tutti gli elementi suindicati.

Il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di stabilire norme per la tenuta dei libri predetti e di richiedere alle imprese la tenuta di altri libri o registri.

Presso la sede centrale delle imprese nazionali e delle rappresentanze nel Regno delle imprese estere debbono inoltre essere conservate le proposte di assicurazione, la copia delle singole polizze emesse ed i relativi certificati medici e debbono altresì essere conservate le copie dei contratti di riassicurazione, retrocessione e partecipazione e tutti gli elementi relativi.

Art. 23.

Le spese di primo impianto non potranno superare:

a) un quarto del capitale sociale, nel caso di società anonime, anche se a forma cooperativa;

b) un quarto del fondo di garanzia di cui all'art. 19 del decreto-legge, nel caso di associazioni di mutua assicurazione.

Le spese predette debbono essere ammortizzate in un periodo non superiore a un decennio: all'uopo si dovrà annualmente prelevare sull'importo degli utili risultanti dal conto profitti e perdite, e prima di qualsiasi ripartizione, una somma almeno eguale al quoziente dell'importo delle spese che restano da ammortizzare per il numero degli anni che occorrono per giungere al termine del predetto periodo di dieci anni.

Art. 24.

Quando siano diminuiti di un terzo il capitale azionario di una società anonima o il fondo di garanzia di una associazione mutua, che esercitino l'assicurazione sulla vita, il Ministero dell'economia nazionale può richiedere, se in seguito a tale diminuzione il capitale azionario o il fondo di garanzia vengano ridotti a meno di dieci milioni di lire, che venga eseguita, in tutto o in parte, la reintegrazione del capitale o del fondo predetto. In caso di mancata esecuzione della reintegrazione il Ministero, potrà, ove lo ritenga opportuno, vietare l'assunzione di nuovi affari o porre l'impresa in liquidazione.

Analoghi provvedimenti potranno essere adottati in caso di diminuzione di un terzo del capitale azionario o del fondo di garanzia di società o associazioni mutue estere.

CAPO III.

Riserve delle imprese private.

Art. 25.

La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti con le operazioni di assicurazione sulla durata della vita umana (riserva matematica) relative al portafoglio italiano, non potrà essere inferiore a quella risultante prendendo a base le tavole di mortalità e di invalidità e il saggio di interesse adottati dall'impresa di assicurazione con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Le imprese di assicurazione debbono possedere nel Regno e vincolare a favore della massa degli assicurati, le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, le attività necessarie per coprire le riserve matematiche inerenti a detto portafoglio e calcolate sulle basi tecniche di cui al comma precedente.

Art. 26.

Le riserve matematiche di cui al precedente articolo debbono essere costituite con una o più delle seguenti specie di attività:

1° titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

2° cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario nel Regno o nelle Colonie;

3° annualità dovute dallo Stato ed acquistate dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

4° beni immobili posti nel Regno o nelle Colonie, liberi da ipoteche;

5° mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili posti nel Regno o nelle Colonie, per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato;

6° mutui sopra proprie polizze di assicurazione sulla vita nei limiti del corrispondente valore di riscatto;

7° depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, istituti di credito o casse di risparmio ordinarie o postali nei limiti del cinque per cento delle riserve;

8° azioni della Banca d'Italia e dell'Istituto italiano di credito fondiario;

9° altri modi di impiego autorizzati dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze.

A copertura delle dette riserve matematiche possono essere destinati:

a) le cauzioni prestate secondo il Codice di commercio del 1865 per la parte relativa al ramo vita;

b) i depositi di cui all'art. 145 del Codice di commercio ed all'articolo 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Le riserve suddette debbono essere costituite senza deduzione delle quote cedute in riassicurazione, salvo quelle cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni e alla Unione italiana di riassicurazione, costituita a mente dei decreti-legge 24 novembre 1921, n. 1737, e 17 ottobre 1922, n. 1442.

Art. 27.

I titoli di cui all'articolo precedente debbono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di emissione, salvo quanto è disposto nel terzo comma del presente articolo. La polizza o la ricevuta di deposito deve contenere dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati le cui polizze di assicurazione fanno parte del portafoglio italiano.

Nessun mutamento nei titoli depositati può essere effettuato se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale.

Le imprese sono esonerate dall'obbligo del deposito di cui al primo comma del presente articolo, quando si tratti di titoli nominativi sui quali dall'Ente che ha emesso i titoli medesimi sia apposta dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati.

Le annualità di cui al n. 3 dell'articolo precedente sono vincolate mediante dichiarazione autentica delle imprese notificata ai Ministeri nei cui bilanci sono iscritte le somme corrispondenti. Ricevuta tale notificazione, i Ministeri disporranno che l'importo delle quote di capitale comprese in dette annualità sia versato alla Cassa depositi e prestiti, la quale provvederà al reimpiego nei titoli di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 26 su indicazione dell'impresa interessata o, in mancanza di tale indicazione, di ufficio. Le annualità potranno essere invece liberamente pagate alle imprese quando queste provino, con dichiarazione del Ministero dell'economia nazionale, che le attività vincolate sono sufficienti a coprire le riserve matematiche.

Il Ministero dell'economia nazionale, previa verificazione della libera proprietà del fondo o del credito, promuove con proprio decreto l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili, e, pei mutui ipotecari, l'annotazione di vincolo, ai termini dell'articolo 1994 del Codice civile, in margine all'iscrizione dell'ipoteca stabilita a garanzia dei mutui stessi.

I depositi in numerario ai termini del numero 7 del precedente articolo 26 debbono essere eseguiti presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso istituti di credito o casse di risparmio ordinarie o

postali; sul documento restituito all'impresa, comprovante il deposito, deve essere iscritta, da parte dell'istituto depositario, la dichiarazione del vincolo e l'obbligazione di non effettuare qualsiasi restituzione se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 28.

I titoli di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 26, quelli costituenti le cauzioni prestate in base al Codice di commercio del 1865 e i depositi di cui agli articoli 145 del vigente Codice di commercio e 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, saranno valutati ai corsi di borsa alla chiusura di ciascun esercizio: i titoli depositati durante l'esercizio a completamento delle riserve o in sostituzione di altre attività già vincolate, saranno valutati al corso di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

I titoli di cui al numero 8 del citato articolo 26 saranno valutati a quattro quinti del corso di borsa alle date stabilite dal precedente comma.

Le annualità e i mutui ipotecari saranno valutati di regola al loro valore attuale alla fine di ciascun esercizio, secondo il saggio di rendimento stabilito dal Ministero dell'economia nazionale, il quale ha però facoltà di stabilire in casi particolari un diverso criterio di valutazione.

I beni immobili saranno valutati, di regola, in base al valore di mercato al momento della valutazione. Se si tratti di immobili divenuti proprietà dell'impresa nell'ultimo triennio, essi saranno valutati in base al valore di acquisto o di costruzione. Il Ministero dell'economia nazionale può, in casi speciali, adottare altri criteri di valutazione e, se sorga controversia sulla valutazione, potrà fare eseguire, a spese dell'impresa, apposita stima. Comunque gli immobili non possono essere imputati a copertura delle riserve per un valore superiore a quello di bilancio.

Art. 29.

Le imprese nazionali o estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana debbono allegare al proprio bilancio l'elenco analitico delle attività vincolate a copertura delle riserve e delle cauzioni, con l'indicazione per ciascuna attività del valore ad essa assegnato secondo le norme del precedente articolo.

Art. 30.

Alla fine di ciascun esercizio dovrà essere stabilito l'importo della riserva matematica e dovrà essere sottoposta a revisione la valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve.

Entro un mese dall'approvazione del bilancio, le imprese dovranno reintegrare le eventuali deficienze risultanti dal confronto delle riserve matematiche con il valore delle attività destinate a copertura delle riserve medesime e dovranno inviare al Ministero dell'economia nazionale i relativi documenti di prova.

Qualora invece si verifichi una eccedenza nel valore delle attività vincolate rispetto all'ammontare delle riserve, le imprese potranno domandare la liberazione dell'eccedenza stessa.

La cancellazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili, dell'annotazione di vincolo per i mutui ipotecari ed, in genere, lo svincolo delle attività, sono eseguiti mediante decreto del Ministro per l'economia nazionale, il quale, per l'accertamento dell'eccedenza denunciata, potrà disporre, ove lo creda, le debite verificazioni presso l'impresa richiedente.

Art. 31.

Quando un'impresa, per qualsiasi motivo, abbia cessato dall'esercitare l'assicurazione, potrà ottenere lo svincolo totale delle attività vincolate, solo qualora dimostri di avere estinto qualsiasi obbligo od impegno assunto con le assicurazioni. Alla domanda di svincolo dovranno essere uniti i documenti comprovanti tale estinzione ed il Ministero, fatte le debite verificazioni ed ordinate le pubblicazioni e affissioni che crederà del caso, autorizzerà, con suo decreto, lo svincolo.

In casi eccezionali in cui il soddisfacimento degli impegni assicurativi da parte delle imprese non possa avvenire, in tutto o in parte, se non mediante le attività vincolate a copertura delle riserve, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di consentire lo svincolo di tutto o di parte delle dette attività e, con le cautele che riterrà del caso, di porre le medesime attività a disposizione delle imprese o dei liquidatori volontari o giudiziari delle stesse o dei Regi commissari nominati a termini degli articoli 45 e 47 del decreto-legge, unicamente per la estinzione degli obblighi dipendenti dalle assicurazioni assunte.

Art. 32.

Le imprese hanno facoltà, previa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, di sostituire le attività destinate a copertura delle riserve con altre attività della specie indicata nel precedente articolo 26: in ogni caso il valore delle nuove attività non deve essere inferiore a quello delle attività che vengono sostituite.

Art. 33.

I depositi effettuati a norma dell'art. 145 del Codice di commercio e dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, possono essere svincolati solamente in seguito alla estinzione delle obbligazioni per le quali i depositi vennero costituiti. Potrà essere però consentita la conversione dei titoli depositati in titoli nominativi con la modalità ed agli effetti di cui al terzo comma dell'art. 27 del presente regolamento.

Art. 34.

Il privilegio speciale per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, spettante, ai termini degli articoli 28 e 51 del decreto-legge, sui depositi di cui al precedente articolo, deve intendersi limitato a quella parte dei depositi medesimi che debba essere mantenuta in relazione alle obbligazioni ancora in vigore derivante dai contratti predetti.

CAPO IV.

Della cessione dei rischi all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 35.

Le imprese autorizzate ad esercitare nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana, debbono, entro trenta giorni dalla data del decreto di autorizzazione, comunicare all'Istituto nazionale delle assicurazioni un esemplare per ciascun tipo di contratto e le corrispondenti tariffe approvate dal Ministero dell'economia nazionale.

Agli effetti della cessione, ai termini dell'art. 24 del decreto-legge, di quota parte del rischio assunto, le imprese debbono rimettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, nel termine massimo di trenta giorni dalla data di perfezionamento di ciascun contratto, l'originale della polizza accompagnato da copia della quietanza del premio pagato dall'assicurato, della proposta di assicurazione, del rapporto medico e di ogni altro documento in possesso dell'impresa, che possa influire sulla valutazione del rischio.

Le imprese sono tenute a presentare all'Istituto nazionale, dietro sua richiesta, i documenti comprovanti il pagamento delle provvigioni di acquisizione corrisposte agli agenti.

Art. 36.

L'Istituto nazionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui nel precedente articolo, restituirà all'impresa cedente la polizza di assicurazione con la dichiarazione di accettazione o di rifiuto della cessione del rischio.

La polizza originaria dovrà essere trasmessa dall'impresa cedente all'assicurato entro un mese dal giorno in cui essa l'avrà ricevuta di ritorno dall'Istituto nazionale.

All'atto del perfezionamento del contratto di assicurazione per parte dell'assicurato, l'impresa assicuratrice rilascerà all'assicurato un duplicato della polizza, da sostituirsi nel termine sopra indicato con la polizza originaria, munita, salvo speciali intese, in caso di accettazione della quota di rischio, della dichiarazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il rischio per l'Istituto nazionale decorre dal giorno di perfezionamento del contratto; in caso di rifiuto il rischio a carico dell'Istituto cessa col decimo giorno dopo quello in cui l'impresa ha ricevuto la comunicazione del rifiuto stesso: in tal caso l'Istituto riceverà dall'impresa la quota parte, corrispondente al periodo durante il quale il rischio è rimasto a carico dell'Istituto, del premio di un'assicurazione temporanea per un anno.

Qualora il contratto di assicurazione stipulato dalla impresa cedente contenga garanzia di rischi accessori, all'infuori di quelli derivanti dalla durata della vita umana, è in facoltà dell'Istituto nazionale di accettare solo la quota di rischio dipendente dalla durata della vita umana.

Art. 37.

Le imprese che non denunziassero nel termine indicato nell'articolo 35 all'Istituto nazionale i contratti stipulati nel Regno ovvero che li denunziassero in modo incompiuto, anche per diffor-

mità fra le condizioni della polizza trasmessa all'Istituto e quelle della polizza rilasciata all'assicurato, saranno denunziate dall'Istituto nazionale, senza pregiudizio del diritto dell'Istituto stesso al risarcimento dei danni, all'autorità giudiziaria, per l'applicazione delle penalità di cui all'art. 61 del decreto-legge.

Art. 38.

L'impresa cedente è obbligata al pagamento dei premi all'Istituto nazionale entro dieci giorni dalla riscossione. Però può essere derogato a questa disposizione quando sia concordata fra l'Istituto nazionale e le imprese l'apertura di un conto corrente per l'iscrizione delle rispettive partite di debito e credito con le norme che saranno stabilite fra le parti.

Trascorsi cinque giorni dalla scadenza del termine massimo di mora indicato nelle condizioni di polizza, l'Istituto nazionale riterrà senz'altro sospeso l'obbligo derivantegli dal rischio accettato in cessione, fermi rimanendo i diritti dell'Istituto stesso derivanti dall'inadempienza dell'impresa alle condizioni della cessione.

Ciascuna impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana, deve tener presso la sede centrale, a disposizione del personale dell'Istituto nazionale, gli elementi occorrenti per l'accertamento dei premi incassati per ciascun contratto. Qualora risultino incassi compiuti dall'impresa e non versati all'Istituto nazionale nel termine stabilito, potrà essere promossa la revoca dell'autorizzazione, salva ogni altra conseguenza di legge.

La sospensione dell'obbligo dell'Istituto nazionale, prevista nel primo capoverso del presente articolo, non limita in alcuna guisa e misura l'integrale obbligo assunto dall'impresa verso l'assicurato.

Art. 39.

L'Istituto nazionale parteciperà, in proporzione degli obblighi assunti, nelle riduzioni, liberazioni e riscatti ai quali i rischi da esso accettati potessero andare soggetti. Nel caso di riscatto, l'Istituto verserà all'impresa cedente il pro-rata in proporzione della somma assicurata, contro presentazione da parte dell'impresa cedente della quietanza rilasciata dall'assicurato.

Per i riscatti di polizza effettuati d'ufficio, l'Istituto nazionale verserà la quota che deve pel riscatto, soltanto in seguito ad accettazione da parte dell'assicurato della liquidazione relativa e contro presentazione della quietanza comprovante l'avvenuto pagamento.

Art. 40.

Nel caso di sospensione del contratto di assicurazione per mancato pagamento dei premi o per altra condizione contenuta nella polizza, l'impresa cedente deve darne avviso all'Istituto nazionale all'atto della dichiarazione della sospensione, come all'atto della rimessa in vigore a norma delle condizioni di polizza, entro cinque giorni dalla data della dichiarazione di sospensione o della rimessa in vigore.

Nel caso in cui per la rimessa in vigore della polizza sia richiesta la visita medica, la comunicazione concernente la riattivazione della polizza dovrà essere accompagnata dalla polizza originaria, dal rapporto medico e da tutti gli altri documenti raccolti all'uopo dall'impresa.

L'Istituto nazionale può sempre rifiutare la riattivazione del rischio già assunto. In tal caso l'impegno dell'Istituto verso l'impresa cedente rimane limitato esclusivamente al valore del contratto alla data in cui venne dichiarata la sospensione. L'impresa cedente rimane peraltro sempre responsabile verso l'assicurato del valore integrale del contratto.

Nel caso di consenso da parte dell'Istituto nazionale per la rimessa in vigore del contratto di assicurazione, l'Istituto nazionale parteciperà pro-rata di premio agli interessi di mora e premi suppletivi corrisposti dall'assicurato alla impresa assicuratrice.

Art. 41.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimborserà all'impresa cedente la quota parte del capitale assicurato in caso di sinistro oppure di maturazione della polizza o delle somme assicurate in caso di vita, contro presentazione dei documenti giustificativi per la identificazione dei beneficiari e della regolare quietanza da parte di essi, rimanendo, in ogni caso, responsabile della regolarità dei pagamenti solo l'impresa cedente.

Art. 42.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimborserà per ciascun contratto alle imprese cedenti, in proporzione del rischio assunto la quota-parte delle spese di acquisizione nella misura che sarà concordata fra Istituto ed imprese, entro i limiti stabiliti dal sesto comma dell'art. 24 del decreto-legge, secondo i diversi tipi di contratto; detto accordo potrà essere modificato alla scadenza del triennio previsto dal settimo comma del citato articolo. In caso di mancato accordo, sulla predetta misura deciderà il Ministero della economia nazionale.

L'Istituto rimborserà inoltre, nella proporzione del rischio assunto, le spese d'incasso effettivamente sopportate dalle imprese assicuratrici, pei premi successivi al primo anno nella misura, non mai superiore al cinque per cento del premio annuale, che sarà stabilita nell'accordo predetto.

Art. 43.

L'Istituto nazionale ha facoltà di stipulare con le imprese cedenti particolari convenzioni, anche in deroga alle precedenti disposizioni, per disciplinare la cessione, ferme rimanendo le disposizioni del decreto-legge. Tali convenzioni debbono essere comunicate al Ministero dell'economia nazionale.

L'Istituto nazionale ha facoltà altresì di accettare in cessione quote di rischio in misura superiore a quelle stabilite dall'art. 24 del decreto-legge.

CAPO V.

Norme transitorie.

Art. 44.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla vita che all'entrata in vigore del decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, operavano nel Regno a norma della legge 4 aprile 1912, n. 305, e non avevano ceduto il portafoglio all'Istituto nazionale, sono autorizzate a continuare le operazioni secondo le nuove norme, senza essere soggette agli obblighi di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

Per le imprese che già esercitavano nel Regno le assicurazioni sulla vita prima dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1912, n. 305, e cedettero il loro portafoglio all'Istituto nazionale, può essere concessa, alle condizioni previste dal capoverso del n. 1 dell'art. 19 del decreto-legge, l'autorizzazione ad esercitare nuovamente, purchè la domanda di autorizzazione sia presentata entro due anni dall'applicazione del presente regolamento.

TITOLO II.

LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI.

CAPO I.

Autorizzazione ed ordinamento delle imprese.

Art. 45.

Le imprese nazionali ed estere che si propongano di esercitare l'industria delle assicurazioni contro i danni non possono iniziare le operazioni se non dopo che abbiano conseguito l'autorizzazione con decreto del Ministro per l'economia nazionale. A tal uopo debbono presentare domanda al Ministero dell'economia nazionale secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 46.

Le imprese nazionali debbono unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) la prova dell'avvenuta inserzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni dell'atto costitutivo e dello statuto a norma del Codice di commercio;

c) la prova che è stata costituita la cauzione ai termini del quarto comma dell'articolo 33 del decreto-legge.

Lo statuto dovrà indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare, se l'impresa eserciterà oltre l'assicurazione diretta anche la riassicurazione, e se intende operare solamente nel Regno od anche all'estero.

Art. 47.

Le imprese estere debbono unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) una copia in forma legale ed autentica dell'atto costitutivo e dello statuto; dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire nel Regno la rappresentanza; dell'atto di nomina del rappresentante generale a cui debbono essere riconosciute espressamente le facoltà

di rappresentare con ampio mandato l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità del Regno, di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte nel Regno, di compiere le operazioni necessarie per la costituzione e il vincolo delle cauzioni prescritte dal decreto-legge;

b) il documento comprovante il domicilio nel Regno del rappresentante generale;

c) la prova della inserzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni degli atti per la legale costituzione della rappresentanza;

d) una dichiarazione in forma legale ed autentica rilasciata dalla competente autorità del paese di origine da cui risulti:

1° il capitale sottoscritto e il capitale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato;

2° che l'impresa vi esercita regolarmente l'assicurazione ai termini della legislazione in vigore;

e) i bilanci degli ultimi tre esercizi;

f) la prova che è stata costituita la cauzione ai termini del quarto comma dell'art. 33 del decreto-legge.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*) debbono essere vidimati dalle Regie autorità consolari e dal Ministero degli affari esteri.

Qualora il rappresentante generale sia una società o una ditta, la società o la ditta deve essere regolarmente costituita e deve designare un rappresentante investito di ampio mandato e domiciliato nel Regno.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di subordinare la concessione dell'autorizzazione alla sostituzione del rappresentante generale o del rappresentante designato a norma del capoverso precedente ed ha facoltà in qualsiasi momento di chiederne la sostituzione.

Art. 48.

Le imprese nazionali ed estere sono soggette all'obbligo di cui all'art. 18 del presente regolamento.

L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro i danni è concessa o rifiutata con le forme e modalità di cui al precedente articolo 19.

Art. 49.

Le imprese nazionali e le rappresentanze delle imprese estere che esercitano l'assicurazione contro i danni, oltre i libri legali prescritti dal Codice di commercio o da altre leggi, debbono tenere presso la sede centrale nel Regno e distintamente per ogni ramo di assicurazione:

1° un registro dei contratti, anche diviso per agenzia, nel quale, in ordine cronologico, siano iscritti i contratti stipulati, con l'indicazione delle date e degli estremi del contratto;

2° un repertorio dei sinistri denunciati, in ordine cronologico rispetto alla data nella quale è pervenuta all'impresa la denuncia;

3° il registro dei premi prescritto dal testo unico delle leggi tributarie sulle assicurazioni, approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281.

Presso la sede centrale delle imprese nazionali e delle rappresentanze nel Regno delle imprese estere debbono inoltre essere conservate le copie delle singole polizze emesse, le copie dei contratti di riassicurazione e tutti gli elementi relativi.

Le imprese hanno facoltà di riunire in unico libro o schedario due o più delle predette registrazioni purchè sia, però, possibile l'esatta e completa rilevazione di tutti gli elementi suindicati.

E' in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di stabilire le norme per la tenuta dei libri predetti e di richiedere alle imprese la tenuta di altri libri e registri.

Le condizioni generali e particolari dei contratti di assicurazione e tutte le appendici relative devono essere redatte in lingua italiana.

Art. 50.

Il Ministro per l'economia nazionale può autorizzare eccezionalmente, per periodi non maggiori di due anni, agenti o intermediari di nazionalità italiana a collocare in assicurazione rischi all'estero presso imprese speciali che non siano in grado, per la loro struttura, di istituire una legale rappresentanza nel Regno.

Il decreto di autorizzazione per detti agenti o intermediari, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, può stabilire altre condizioni e formalità oltre quelle richieste dal decreto-legge, dal regolamento e dalle altre leggi vigenti.

Per esercitare la mediazione, le imprese o persone che vi sono state autorizzate debbono provvedere al deposito di una cauzione in titoli di Stato nella misura che è di volta in volta stabilita nel decreto di autorizzazione e, in ogni caso, non inferiore a L. 150,000

Il Ministero dell'economia nazionale può richiedere al mediatore, in qualunque tempo ed a suo giudizio, una cauzione superiore a quella fissata nel decreto di autorizzazione, in relazione all'entità delle operazioni ed alla specie dei rischi collocati dal medesimo.

La responsabilità del mediatore per l'esecuzione del contratto, dal momento in cui dichiara l'avvenuta copertura del rischio fino alla consegna all'assicurato della polizza di assicurazione, non è limitata alla cauzione prestata.

I mediatori autorizzati debbono tenere oltre i libri legali prescritti dal Codice di commercio o da altre leggi:

1° un registro nel quale, in ordine cronologico, siano trascritti gli ordini di assicurazione ricevuti con l'indicazione del nome del richiedente, degli estremi del rischio e della data di ricezione degli ordini stessi. In detto registro saranno anche indicati, per ogni singolo ordine, la data ed il numero del certificato provvisorio di copertura emesso dal mediatore, nonchè la data ed il numero della polizza originale e la data di consegna della polizza all'assicurato;

2° un repertorio dei sinistri denunciati in ordine cronologico rispetto alla data nella quale è pervenuta la denuncia;

3° il registro dei premi prescritto dal testo unico delle leggi tributarie sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281.

I mediatori debbono rendere annualmente conto al Ministero dell'economia nazionale dei rischi assunti e della relativa gestione secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero.

Se l'ufficio di mediatore sia demandato ad una società o ad una ditta, si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'art. 47.

CAPO II.

Cauzione.

Art. 51.

Le imprese nazionali ed estere anche se a forma mutua o cooperativa per potere esercitare nel Regno le assicurazioni contro i danni debbono costituire e vincolare a favore della massa degli assicurati per contratti formanti il portafoglio italiano, una cauzione che, fermo il limite minimo stabilito nell'art. 33, terzo comma, del decreto-legge, viene ragguagliata a fine di ogni esercizio al 35 per cento dei premi lordi accertati nell'esercizio scaduto inerenti alle assicurazioni, stipulate nell'esercizio stesso o anteriormente, dei rischi compresi nel portafoglio italiano. In tali premi s'intendono compresi gli accessori e le addizionali ed escluse solamente le tasse a carico degli assicurati.

La detta misura, sempre tenuto fermo il limite minimo predetto, viene ridotta:

a) al 15 per cento per i rischi di breve durata;

b) al 20 per cento per i rischi dei rami grandine e bestiame;

c) al 20 per cento dei contributi consuntivi dell'esercizio, quando trattisi di associazioni mutue per le assicurazioni di corpi di navi, le quali ammettono nei rispettivi statuti la possibilità di imporre ai propri soci contributi straordinari, il cui credito, a norma dell'art. 675, n. 10, del Codice di commercio, goda privilegio sulle navi costituenti l'oggetto dell'associazione stessa.

Art. 52.

Agli effetti della riduzione della cauzione, prevista nel precedente articolo 51, lett. *a*), si considerano come rischi di breve durata i seguenti:

1° le assicurazioni a singolo viaggio di corpi di navi o di trasporti di merci;

2° le assicurazioni, escluse quelle dei rami grandine e bestiame, la cui durata non ecceda i sei mesi.

Art. 53.

Per la costituzione delle cauzioni di cui al precedente art. 51, per le modalità di deposito e di vincolo di attività destinate a detta costituzione, per la valutazione di tali attività, si dovranno osservare, in quanto applicabili, le norme degli articoli 26, 27 e 28 del presente regolamento.

Art. 54.

Le imprese di assicurazione contro i danni entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, debbono comunicare al Ministero dell'economia nazionale gli elementi per una revisione provvisoria della cauzione e qualora le attività all'uopo vincolate risultassero deficienti a coprire la cauzione, le imprese debbono reintegrarla entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei tre mesi predetti, inviando al Ministero dell'economia nazionale i relativi documenti di prova.

Art. 55.

La revisione definitiva della cauzione dovrà essere compiuta in base ai risultati del bilancio. Le imprese di assicurazione contro i danni debbono allegare al proprio bilancio l'elenco analitico delle attività vincolate a copertura delle cauzioni, con la indicazione per ciascuna attività del valore ad essa assegnato in base alle valutazioni fatte a fine di esercizio secondo le norme del presente regolamento.

Per la reintegrazione delle eventuali deficienze della cauzione e lo svincolo di eventuali eccedenze si dovranno osservare le norme di cui al precedente art. 30.

Art. 56.

Gli svincoli totali della cauzione saranno autorizzati dal Ministero dell'economia nazionale nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 31.

Per la sostituzione di attività destinate alla costituzione della cauzione si osserveranno le norme di cui al precedente art. 32.

CAPO III.

Norme transitorie.

Art. 57.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione contro i danni già costituite e legalmente rappresentate nel Regno al 14 maggio 1923, data di entrata in vigore del decreto-legge, sono autorizzate a proseguire le loro operazioni senza essere soggette agli obblighi di cui agli articoli 45, 46 e 47 del presente regolamento: debbono tuttavia uniformarsi alle altre disposizioni del decreto-legge e del presente regolamento.

TITOLO III.

LE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE.

CAPO I.

Autorizzazione delle imprese.

Art. 58.

Le imprese nazionali che si propongano di esercitare esclusivamente l'industria della riassicurazione sulla durata della vita umana o contro i danni, e le imprese estere che per l'esercizio della riassicurazione intendano costituire una legale rappresentanza nel Regno non possono iniziare le operazioni se non dopo che abbiano conseguita l'autorizzazione con decreto del Ministro per l'economia nazionale. A tale uopo debbono presentare domanda al Ministero dell'economia nazionale secondo le norme seguenti.

Le imprese nazionali debbono unire alla domanda di autorizzazione i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 16 del presente regolamento.

Le imprese estere debbono unire alla domanda di autorizzazione i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 47 del presente regolamento.

Art. 59.

Alle imprese nazionali ed alle rappresentanze delle imprese estere, le quali esercitino la riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 60.

Le disposizioni del precedente art. 57 si applicano anche alle imprese di riassicurazione.

CAPO II.

L'Unione italiana di riassicurazione.

Art. 61.

L'Unone italiana di riassicurazione, Ente costituito in Roma a norma del R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1797, fra imprese operanti nel Regno con la partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, è regolata, salvo le deroghe contenute negli articoli seguenti o dipendenti dai Regi decreti-legge 24 novembre 1921, n. 1797, e 17 ottobre 1922, n. 1442, dalle disposizioni del Codice di commercio concernenti le società anonime; la responsabilità degli Enti associati è limitata alla quota di capitale da ciascuno sottoscritta.

Art. 62.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione italiana di riassicurazione sono approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale: il decreto e gli atti predetti di modifica, senza d'uopo di omologazione da parte del Tribunale, saranno depositati, trascritti, affissi e pubblicati secondo le norme dettate dal Codice di commercio per le società anonime.

Art. 63.

Del Consiglio di amministrazione dell'Unione italiana di riassicurazione fanno parte, oltre i rappresentanti delle imprese associate nel numero che sarà stabilito dallo statuto:

a) almeno due membri nominati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

b) un funzionario del Ministero dell'economia nazionale ed uno del Ministero delle finanze designati dai rispettivi Ministri; questi due membri sono esenti dall'obbligo di prestare cauzione.

Nel Collegio dei sindaci dovranno essere assegnati un posto di effettivo ed uno di supplente a rappresentanti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e due di effettivo a rappresentanti uno del Ministero dell'economia nazionale e l'altro del Ministero delle finanze.

Art. 64.

La partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nel capitale azionario dell'Unione italiana di riassicurazione, da effettuarsi dall'Istituto stesso mediante investimento di proprie attività patrimoniali deve rappresentare almeno un terzo del capitale dell'Ente.

Il capitale versato deve essere ammortizzato nel periodo di tempo e con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale ai termini dell'art. 13, n. 11, del decreto-legge.

Art. 65.

La gestione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni riflettente le riassicurazioni diverse da quelle sulla vita umana assunte per proprio conto a norma del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, si considera chiusa con effetto dal 1° gennaio 1923, dalla quale data è stato iniziato l'esercizio delle riassicurazioni da parte dell'Unione italiana di riassicurazione.

Le operazioni di stralcio inerenti alla gestione di cui al precedente comma, e la liquidazione della gestione stessa sono effettuate dall'Unione italiana di riassicurazione sotto la vigilanza dell'Istituto nazionale.

Le norme per regolare lo svolgimento della liquidazione saranno stabilite di comune accordo tra l'Unione italiana di riassicurazione e l'Istituto nazionale e verranno comunicate al Ministero dell'economia nazionale.

Le operazioni di liquidazione relative alla gestione dei rischi di guerra in navigazione assunti dall'Istituto nazionale per conto dello Stato a norma del R. decreto 30 agosto 1914, n. 902, saranno invece proseguite direttamente dall'Istituto nazionale medesimo.

Di ambedue le suddette gestioni saranno separatamente presentati i bilanci annuali ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale, restando devoluto al Tesoro dello Stato l'utile netto complessivo risultante dai bilanci stessi. Il bilancio relativo alla gestione delle riassicurazioni assunte per proprio conto dall'Istituto nazionale sarà firmato dai rappresentanti della liquidatrice Unione italiana di riassicurazione e sottoposto, prima della presentazione ai detti Ministeri, all'esame e all'approvazione dei sindaci dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 66.

Le riserve matematiche inerenti ai rischi sulla durata della vita umana assunti in riassicurazione nel Regno dall'Unione italiana di riassicurazione debbono essere coperte da attività delle specie indicate nel precedente articolo 26.

L'Unione italiana di riassicurazione è tenuta ad investire, in attività delle specie predette e nella misura di cui al precedente articolo 51, una quota dei premi per i rischi diversi da quelli sulla durata della vita umana assunti in riassicurazione nel Regno.

TITOLO IV.

LE IMPRESE DI CAPITALIZZAZIONE E DI RISPARMIO.

CAPO I.

Autorizzazione ed ordinamento delle imprese.

Art. 67.

Le imprese nazionali ed estere, di qualsiasi forma, che, con la denominazione di imprese di capitalizzazione o di risparmio o con qualsiasi altra denominazione, si propongano di pagare, senza condizione di estrazione a sorte, somme o di consegnare titoli a una scadenza prestabilita in corrispettivo di premi o contributi versati da contraenti o soci, non possono iniziare le operazioni se non dopo che abbiano conseguito l'autorizzazione con decreto del Ministro per l'economia nazionale. A tale scopo debbono presentare domanda al Ministero dell'economia nazionale secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 68.

Le imprese nazionali di cui al precedente articolo 67 debbono unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) la prova dell'avvenuta inserzione nel « Bollettino ufficiale delle società per azioni » dell'atto costitutivo e dello statuto, a norma del Codice di commercio

c) la polizza o la dichiarazione di ricevuta comprovanti il deposito, rispettivamente presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso un istituto di emissione, di numerario o di titoli di Stato per un valore effettivo di 100,000 lire a titolo di cauzione a garanzia delle operazioni da compiersi nel Regno;

d) la tariffa completa dei premi o dei contributi;

e) l'indicazione delle basi tecniche, cioè il saggio di interesse adottato per il calcolo dei premi o dei contributi e della riserva matematica, la misura dei caricamenti per spese di gestione e il metodo seguito per la determinazione della tariffa;

f) le condizioni generali per le varie specie di contratti. Dette condizioni debbono comprendere anche le norme relative alle riduzioni ed ai riscatti.

Art. 69.

Le imprese estere di cui al precedente art. 67 debbono unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) la copia in forma legale ed autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire nel Regno la rappresentanza, dell'atto di nomina del rappresentante generale a cui debbono essere riconosciute espressamente le facoltà di rappresentare con ampio mandato l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità del Regno, di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi all'esercizio nel Regno di compiere le operazioni necessarie per la costituzione e il vincolo delle riserve e cauzioni prescritte;

b) il documento comprovante la cittadinanza italiana e il domicilio nel Regno del rappresentante generale;

c) la prova della inserzione nel « Bollettino ufficiale delle società per azioni » degli atti per la legale costituzione della rappresentanza:

d) la dichiarazione, in forma legale ed autentica, rilasciata dalla competente autorità del paese di origine, da cui risulti:

1° il capitale sottoscritto e il capitale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato:

2° che la impresa vi esercita effettivamente ai termini della legislazione in vigore;

e) i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo precedente.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*) debbono essere vidimati dalle Regie autorità consolari e dal Ministero degli affari esteri.

Le condizioni generali e particolari dei contratti e tutte le appendici relative debbono essere redatte in lingua italiana.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di subordinare la concessione dell'autorizzazione alla sostituzione del rappresentante generale nominato dall'impresa ed ha facoltà in qualsiasi momento di chiederne la sostituzione.

Art. 70.

Le imprese nazionali ed estere di capitalizzazione e di risparmio sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

L'autorizzazione ad esercitare è concessa o rifiutata con le modalità ed agli effetti di cui al precedente art. 19. Col decreto di autorizzazione il Ministero dell'economia nazionale approva anche le tariffe e le condizioni di contratto. Le modificazioni delle tariffe e delle condizioni di contratto non sono esecutive se non dopo che siano state approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 71.

Le imprese di capitalizzazione e di risparmio, debbono uniformare il loro bilancio al modello che sarà stabilito con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale. Le imprese estere debbono compilare un bilancio separato, in conformità del modello predetto, per le operazioni compiute in Italia.

Art. 72.

Le imprese di capitalizzazione e di risparmio oltre i libri legali prescritti dal Codice di commercio o da altre leggi, debbono tenere presso la sede centrale nel Regno:

1° un registro dei contratti nel quale, in ordine cronologico, siano inscritti i contratti stipulati dalla sede e dalle agenzie;

2° un registro in ordine cronologico, delle decadenze e dei riscatti;

3° un registro dei premi incassati:

4° un registro delle somme pagate in dipendenza dei contratti di capitalizzazione o di risparmio.

E' in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di stabilire le norme per la tenuta dei libri predetti e di richiedere alle imprese la tenuta di altri libri o registri.

Presso la sede centrale delle imprese nazionali e delle rappresentanze nel Regno delle imprese estere debbono inoltre essere conservate le copie delle singole polizze o dei singoli certificati relativi ai contratti di capitalizzazione e tutta la documentazione relativa.

CAPO II.

Riserve.

Art. 73.

La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti con le operazioni di capitalizzazione (riserva matematica) relativa al portafoglio italiano, non potrà essere inferiore a quella risultante dalle basi tecniche, cioè dal saggio di interesse e dal caricamento, adottate dall'impresa con l'approvazione del Ministero.

Le imprese di capitalizzazione debbono possedere nel Regno e vincolare a favore della massa dei soci o contraenti, le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, le attività necessarie per coprire le riserve matematiche inerenti a detto portafoglio e calcolate sulle basi tecniche di cui al comma precedente.

Art. 74.

Nel caso di imprese, dette di risparmio o altrimenti denominate, che raccolgono versamenti da soci o contraenti allo scopo di capitalizzarli in comune senza assumere impegni determinati verso i soci o contraenti medesimi, tutti i versamenti ricevuti, salvo il prelevamento per spese di gestione nella misura adottata dall'impresa con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, debbono essere investiti con gli interessi relativi in attività possedute nel Regno e vincolate a favore della massa degli aventi diritto in dipendenza dei contratti di capitalizzazione compresi nel portafoglio italiano.

Art. 75.

Per la costituzione delle riserve e per l'investimento delle attività di cui ai precedenti articoli 73 e 74, per le modalità di deposito e di vincolo, per la valutazione delle attività vincolate, si dovranno osservare, in quanto applicabili, le norme degli articoli 26, 27 e 28 del presente regolamento.

Sono inoltre applicabili alle imprese di capitalizzazione e di risparmio gli articoli 29, 30, 31 e 32 del presente regolamento.

Art. 76.

Le imprese nazionali ed estere di capitalizzazione e di risparmio debbono prelevare annualmente dagli utili netti derivanti dalle operazioni fatte nel Regno, non meno del 10 per cento per formare il fondo di riserva ordinario di cui all'art. 182 del Codice di commercio.

Tale prelevamento deve essere continuato fino a che sia raggiunto almeno il 5 per cento delle riserve matematiche o delle attività vincolate a termine dei precedenti articoli 73 e 74.

Se il fondo, dopo costituito, venga diminuito per qualsiasi ragione o se più non si trovi nella proporzione prescritta, deve essere reintegrato o aumentato nel modo stesso.

Detto fondo di riserva deve essere investito in uno o più dei modi di impiego indicati all'art. 26 del presente regolamento.

CAPO III.

Norme transitorie.

Art. 77.

Le imprese nazionali ed estere di capitalizzazione o di risparmio per potere proseguire nelle operazioni debbono ottenere l'autorizzazione a norma del capo I del presente titolo.

La relativa domanda deve essere presentata entro i due mesi successivi alla pubblicazione del presente regolamento.

Qualora non richiedano l'autorizzazione entro il termine stabilito o qualora non ottengano tale autorizzazione, le imprese predette saranno poste in liquidazione.

TITOLO V.

LIQUIDAZIONE E FALLIMENTO DELLE IMPRESE.

CAPO I.

Norme per le imprese di assicurazione sulla durata della vita umana.

Art. 78.

Il Ministero dell'economia nazionale, in seguito a constatazione della deficienza delle attività vincolate, a norma degli articoli 25 e 26 del presente regolamento, a copertura delle riserve matematiche dei contratti relativi al portafoglio italiano, promuove la liquidazione delle imprese nazionali che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana o delle rappresentanze nel Regno delle imprese estere che esercitano l'assicurazione medesima.

Tuttavia quando vi sia fondato motivo di ritenere che le attività esistenti nel Regno siano sufficienti per la copertura delle riserve matematiche, il Ministero dell'economia nazionale può procedere all'accertamento dello stato patrimoniale delle imprese prima di adottare i provvedimenti per la liquidazione.

Art. 79.

L'accertamento di cui all'articolo precedente dovrà essere eseguito sotto l'osservanza delle seguenti norme.

Nella determinazione delle attività non si terrà conto:

1° del debito degli azionisti per il capitale non versato;

2° dei crediti non realizzabili;

3° delle spese di primo impianto non ancora ammortizzate.

Per le spese di acquisizione ancora da ammortizzare sarà ammessa una spesa iniziale non maggiore del primo premio annuale.

Sui mobili dovrà effettuarsi l'ammortamento annuale del 10 per cento.

Per la determinazione delle passività non si terrà conto:

1° del capitale sociale o dei versamenti provvisori eventuali del soci di associazioni mutue;

2° del fondo di riserva statutario accumulato con quote degli utili per la parte eccedente il 5 per cento della riserva matematica, a norma del primo capoverso dell'art. 29 del decreto-legge;

3° della riserva straordinaria e dell'avanzo indiviso.

Art. 80.

Quando dall'accertamento dello stato patrimoniale risulti che l'impresa possiede nel Regno attività sufficienti ad integrare le attività vincolate a copertura delle riserve matematiche, il Ministero dell'economia nazionale può assegnare un congruo termine per colmare la deficienza nelle attività vincolate.

Quando invece risulti la deficienza delle attività, il Ministero, con verbale d'ispezione o con analogo atto in contraddittorio dell'impresa o con determinazione motivata, notificata all'impresa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contesterà all'impresa medesima tale deficienza e la inviterà a reintegrarla entro un mese. Trascorso questo termine senza che la reintegrazione abbia avuto luogo o siano state date le occorrenti giustificazioni, il Ministero promuove con Regio decreto la liquidazione dell'impresa. Non può avere luogo la revoca dei provvedimenti per reintegrazioni tardive.

Art. 81.

Il Regio decreto di liquidazione dell'impresa, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, provvede alla nomina di un Regio commissario liquidatore, che assume l'amministrazione dell'impresa coi poteri dei liquidatori delle società commerciali.

Le competenze del liquidatore sono determinate nel Regio decreto di nomina e fanno carico alla liquidazione.

I provvedimenti del Ministero possono essere impugnati esclusivamente con ricorso alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o con ricorso straordinario al Re.

La liquidazione si svolge sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, al quale il Regio commissario deve riferire ogni trimestre sull'andamento della liquidazione.

Copia del Regio decreto di cui al secondo comma del presente articolo sarà trasmessa dal Ministero dell'economia nazionale al competente procuratore del Re agli effetti dell'art. 83.

Art. 82.

Il Regio commissario tosto che abbia assunto il suo ufficio, deve formare l'inventario e ricevere le consegne a norma dell'articolo 200 del Codice di commercio. Alla formazione dell'inventario e alle consegne assiste un ispettore governativo.

Qualora, o per mancato intervento degli amministratori o del rappresentante generale cessanti di carica o per mancato accordo o per altre ragioni, non siano possibili la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità dal Regio commissario, con l'assistenza di un Regio notaio o di altro pubblico ufficiale. Quando il Regio commissario incontri opposizioni od ostacoli nell'adempimento del suo ufficio, può richiedere, col mezzo dell'autorità competente, l'intervento della forza pubblica.

Art. 83.

Sono applicabili alle imprese sottoposte a liquidazione, a norma degli articoli 80 e 92 del presente regolamento, le disposizioni del Codice di commercio riguardanti i reati in materia di fallimento.

Il Regio commissario deve presentare al procuratore del Re la relazione di cui all'art. 756 del Codice di commercio e fornire tutte le notizie di cui fosse richiesto dall'autorità giudiziaria.

Art. 84.

Gli assicurati che intendano valersi della facoltà di disdetta prevista dal primo comma del seguente art. 85 debbono presentare analoga dichiarazione al Regio commissario o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o personalmente ritirando ricevuta: dal giorno successivo a quello delle ricevute predette cessano gli effetti del relativo contratto.

Art. 85.

Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire il rischio fino a 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le polizze di assicurazione sulla vita in vigore al termine predetto o a quello anteriore di cessazione in dipendenza della eventuale disdetta degli assicurati, concorrono al riparto delle attività in proporzione all'ammontare delle riserve matematiche calcolate in base ai premi puri.

Gli aventi diritto per polizze scadute o sinistrate anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione o posteriormente, purchè entro il termine di cui al primo comma o entro il termine dipendente dalla eventuale disdetta degli assicurati, concorrono al riparto in proporzione ai capitali assicurati o ai valori attuali delle rendite vitalizie.

Art. 86.

Per tutti gli altri crediti sono applicabili gli articoli 700, 701, 702 e 703 del Codice di commercio con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione.

Le spese della liquidazione gravano proporzionatamente sulle attività di ogni specie.

Art. 87.

Ai termini dell'art. 28 del decreto-legge hanno privilegio sui depositi cauzionali stabiliti dall'art. 145 del Codice di commercio e dall'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, e separatamente su ciascuno dei depositi secondo che si tratti di contratti stipulati anteriormente o posteriormente al 31 dicembre 1912, e, in genere, sulle

attività destinate a copertura delle riserve matematiche, i crediti riguardanti:

a) i capitali assicurati dovuti per polizze di assicurazione sulla vita sinistrate o venute a scadenza nei termini stabiliti nel precedente art. 85;

b) le riserve matematiche attribuite alle polizze ammesse al riparto o le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima dell'inizio della liquidazione.

Il privilegio sui depositi esistenti a norma dell'art. 145 del Codice di commercio e dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, è limitato alla parte di deposito stesso stabilita ai termini dell'art. 34 del presente regolamento.

Qualora vi siano dei fondi disponibili, essi saranno destinati a reintegrare le riserve fino a concorrenza delle rispettive deficienze.

Art. 88.

I contratti di assicurazione sulla vita, salvo quelli risoluti a norma dell'articolo precedente, saranno trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni a cui carico comincierà a decorrere il rischio, trascorso il termine di cui al primo comma del precedente articolo 85.

Per ciascun contratto trasferito all'Istituto nazionale il capitale assicurato sarà quello che risulta dalla somma dei due seguenti elementi:

1° il capitale assicurabile secondo le tariffe vigenti dell'Istituto nazionale, con l'abbuono dell'addizionale per le provvigioni di acquisizione, con un premio unico nella misura della corrispondente quota di riparto scontata al saggio in uso e per il tempo decorso dall'inizio del rischio alla consegna della quota stessa, tenuto conto della forma del contratto e dell'ulteriore durata di esso;

2° il capitale assicurabile secondo le tariffe vigenti dell'Istituto nazionale, con l'abbuono dell'addizionale predetta col premio annuo stabilito nel contratto e tenuto conto della forma e dell'ulteriore durata di esso.

I contraenti potranno chiedere che sia conservata la misura della somma già assicurata impegnandosi a sottostare al corrispondente aumento del premio.

Art. 89

L'accertamento dei creditori e delle somme ad essi dovute è effettuato in base ai libri contabili ed ai documenti consegnati dall'impresa; tuttavia gli aventi diritto potranno presentare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione i documenti atti a dimostrare l'esistenza, la specie e l'ammontare del loro credito.

Su richiesta del Regio commissario, il Ministero dell'economia nazionale provvede per lo svincolo dei titoli depositati ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio e dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, nonchè allo svincolo delle attività destinate a copertura delle riserve a norma del decreto-legge e del presente regolamento. Le somme a mano a mano realizzate debbono depositarsi presso gli istituti di credito che saranno indicati dal Ministero dell'economia nazionale.

Il Ministero potrà autorizzare parziali distribuzioni agli aventi diritto prima che siano realizzate tutte le attività e potrà anche autorizzare che siano trasferite direttamente all'Istituto nazionale delle assicurazioni le attività corrispondenti alle quote ad esso attribuite, valutandole a norma dell'art. 28 del presente regolamento.

Art. 90.

Il Regio commissario presenterà al Ministero dell'economia nazionale il piano di riparto e il bilancio finale per l'approvazione. I detti documenti, dopo che siano stati approvati, sono depositati al Tribunale civile e pubblicati nelle forme stabilite dagli articoli 94 e 95 del Codice di commercio.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali, i creditori possono proporre i loro reclami con atti depositati alla cancelleria del Tribunale civile e del deposito è data notizia in detto Foglio e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Trascorsi quindici giorni dopo i trenta assegnati per proporre i reclami, questi debbono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale i creditori e i soci hanno diritto ad intervenire e la sentenza pronunziata fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Art. 91.

Decorso il detto termine senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio e il piano di riparto si intendono definitivamente approvati e il Regio commissario, salvo la distribuzione dell'attivo, è liberato.

Le somme non riscosse entro due mesi dalla definitiva approvazione del piano di riparto debbono essere depositate alla Cassa depositi e prestiti, dove rimangono esigibili, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti nel piano medesimo

Compiuta la liquidazione, i libri dell'impresa debbono essere depositati e conservati a norma dell'art. 218 del Codice di commercio.

Art. 92.

Le imprese nazionali e le rappresentanze delle imprese estere di assicurazione sulla vita possono essere messe in liquidazione secondo le norme del presente capo, oltre che nel caso previsto dall'art. 80, anche nei casi seguenti:

1° quando non sia provveduto alla reintegrazione del capitale sociale o del fondo di garanzia previsto dal precedente art. 24;

2° quando non sia provveduto, nei modi e nei termini di cui al seguente art. 109, alla reintegrazione delle riserve richieste dalla rettifica delle basi tecniche;

3° quando sia trascorso il termine di cui al seguente art. 115, senza che le imprese a cui sia fatto divieto di operare abbiano provveduto all'adempimento dei propri obblighi;

4° in ogni caso di persistente inosservanza delle disposizioni del decreto-legge, del presente regolamento e del decreto di autorizzazione.

Art 93.

Ove un'impresa si metta volontariamente in liquidazione, il Ministro per l'economia nazionale, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dichiarerà che ad essa è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione.

La liquidazione si svolgerà con le norme stabilite dal Codice di commercio, ferme restando le disposizioni del decreto-legge e del presente regolamento circa il privilegio che compete agli assicurati sulle riserve e salva la procedura per la liquidazione forzata nei casi previsti dal decreto-legge e dal presente regolamento.

I liquidatori dovranno trasmettere al Ministero dell'economia nazionale i bilanci annuali e sottostare all'osservanza delle norme del capo III, titolo I, del presente regolamento concernenti le riserve matematiche.

Art. 94.

In caso di fallimento delle imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla vita, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli che riguardano il diritto al riparto e i privilegi degli assicurati.

I crediti in corrispondenza delle polizze di assicurazione in vigore alla data della dichiarazione del fallimento e per le quali la dichiarazione dei crediti non sia stata fatta dagli interessati saranno insinuati di ufficio ad istanza del curatore.

Nel caso di inosservanza della disposizione di cui al precedente comma, ciascuno dei creditori non insinuati di ufficio e non soddisfatti, o il pubblico ministero nel loro interesse, possono chiedere, in qualunque tempo, anche dopo che la procedura fallimentare sia stata chiusa e sia cessata, la riapertura del fallimento.

La revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione sarà dichiarata con decreto del Ministro per l'economia nazionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 95.

Per le imprese che oltre l'assicurazione sulla durata della vita umana esercitano altri rami di assicurazione, si applicheranno, nei riguardi di questi rami, le disposizioni del capo seguente.

CAPO II.

Norme per le imprese di assicurazione contro i danni.

Art. 96.

Il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di porre in liquidazione le imprese nazionali e le rappresentanze di imprese estere che esercitano l'assicurazione contro i danni nei casi seguenti:

1° quando l'impresa non abbia reintegrato, nel termine all'uopo stabilito dal Ministero dell'economia nazionale, la cauzione dovuta;

2° quando sia trascorso il termine di cui al seguente art. 115, senza che le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare abbiano provveduto all'adempimento dei propri obblighi:

3° in ogni caso di persistente inosservanza delle disposizioni del decreto-legge, del presente regolamento e del decreto di autorizzazione.

La liquidazione si svolge con le modalità e secondo le norme, in quanto applicabili, degli articoli 80 a 91 del capo primo del presente titolo e salvo quanto è previsto dagli articoli seguenti.

Art. 97.

Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso, stipulati con imprese o rappresentanze poste in liquidazione ai termini dell'articolo precedente, continuano a coprire i rischi fino a 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le polizze di assicurazione in vigore al termine predetto o a quello anteriore di cessazione in dipendenza della eventuale disdetta degli assicurati concorrono al riparto proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non ancora corso.

Gli aventi diritto per polizze sinistrate anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione o posteriormente purchè entro il termine di cui al primo comma o entro il termine dipendente dalla eventuale disdetta degli assicurati, concorrono al riparto in proporzione dell'ammontare degli indennizzi dovuti secondo il contratto.

Art. 98.

Hanno privilegio sulle attività vincolate a copertura delle cauzioni prescritte dal precedente articolo 51 i crediti riguardanti:

a) gli indennizzi dovuti per danni verificatisi entro i termini stabiliti nel precedente art. 97;

b) le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sulle polizze ammesse al riparto.

Art. 99.

Ove un'impresa si metta volontariamente in liquidazione, il Ministro per l'economia nazionale, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dichiarerà che ad essa è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione.

La liquidazione si svolgerà con le norme stabilite dal Codice di commercio, ferme restando le disposizioni del decreto-legge e del presente regolamento circa il privilegio che compete agli assicurati sulle cauzioni e salva la procedura per la liquidazione forzata nei casi previsti dal decreto-legge e dal presente regolamento.

I liquidatori dovranno trasmettere al Ministero dell'economia nazionale il bilancio annuale e sottostare all'osservanza delle norme del capo II del titolo II concernenti le cauzioni.

Art. 100.

In caso di fallimento delle imprese nazionali ed estere di assicurazione contro i danni, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli che riguardano il diritto al riparto e i privilegi degli assicurati.

Sono inoltre applicabili alle imprese di cui nel comma precedente le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 94.

CAPO III.

Norme per le imprese di capitalizzazione e di risparmio.

Art. 101.

Le imprese nazionali e le rappresentanze di imprese estere di capitalizzazione, quando le riserve matematiche non siano interamente coperte da attività vincolate a norma dei precedenti articoli 73 e 75, sono messe in liquidazione con le modalità ed agli effetti di cui agli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 90 e 91 del presente regolamento in quanto applicabili, e salvo quanto è previsto dagli articoli seguenti.

Art. 102.

I contratti di capitalizzazione in corso s'intendono risoluti dal giorno di pubblicazione del decreto di liquidazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aventi diritto per contratti in vigore concorrono al riparto delle attività in proporzione all'ammontare della riserva matematica calcolata in base ai premi puri

Gli aventi diritto per contratti scaduti prima della pubblicazione predetta concorrono al riparto in proporzione del capitale dovuto dall'impresa.

Per gli altri crediti è applicabile il primo comma dell'art. 86 del presente regolamento.

Le spese della liquidazione gravano proporzionatamente sulle attività di ogni specie.

Art. 103.

Hanno privilegio sulle attività vincolate a copertura delle riserve matematiche:

a) i capitali dovuti per contratti scaduti prima della data di pubblicazione del decreto di liquidazione;

b) le riserve matematiche attribuite ai contratti in corso alla predetta data e le somme per riscatti chiesti almeno tre mesi prima dell'inizio della liquidazione.

Art. 104.

Le imprese nazionali e le rappresentanze delle imprese estere di capitalizzazione e di risparmio possono essere messe in liquidazione, secondo le norme dei precedenti articoli 101, 102 e 103, oltre che nei casi previsti dall'art. 101, anche nei casi seguenti:

1° quando l'impresa non abbia reintegrato, nel termine all'uopo stabilito dal Ministero dell'economia nazionale, le attività a copertura della riserva matematica;

2° quando sia trascorso il termine di cui al seguente art. 115, senza che le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare abbiano provveduto all'adempimento dei propri obblighi;

3° in ogni caso di persistente inosservanza delle disposizioni del decreto-legge, del presente regolamento e del decreto di autorizzazione.

Art. 105.

Alle imprese di capitalizzazione e di risparmio sono applicabili analogicamente le norme di cui ai precedenti articoli 93 e 94.

TITOLO VI.

VIGILANZA

CAPO I.

Vigilanza sull'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 106.

Il Ministero dell'economia nazionale:

1° verifica se la riserva matematica dell'Istituto nazionale sia stata calcolata secondo le norme all'uopo determinate e controlla le ipotesi demografiche e finanziarie sulle quali si fondano i calcoli della riserva matematica;

2° accerta se le attività patrimoniali dell'Istituto corrispondono alla riserva matematica e se questa e gli altri fondi dell'Istituto siano impiegati nei modi stabiliti nell'art. 13 del decreto-legge;

3° ed in genere vigila sull'osservanza delle disposizioni del decreto-legge, del regolamento e dello statuto.

Art. 107.

Il Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze può disporre che siano eseguite ispezioni presso l'Istituto nazionale.

Art. 108.

Il bilancio annuale dell'Istituto nazionale deve essere presentato al Ministero dell'economia nazionale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, insieme alla relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.

Dovranno essere altresì comunicate dall'Istituto al Ministero dell'economia nazionale e a quello delle finanze tutte quelle notizie che i Ministeri stessi ritenessero di dover richiedere.

CAPO II.

Vigilanza sulle imprese private di assicurazione e sulle imprese di capitalizzazione e di risparmio.

Art. 109.

Le imprese nazionali ed estere autorizzate ad esercitare nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana sono tenute ad una revisione periodica delle basi tecniche, cioè delle tavole di mortalità e di invalidità e del saggio di interessi adottati per il calcolo dei premi e delle riserve matematiche.

Le imprese presenteranno al Ministero dell'economia nazionale almeno ogni tre anni:

1° il confronto fra la mortalità preveduta nelle tavole predette e quella verificatasi;

2° il confronto fra il saggio d'interesse predetto e quello realmente ricavato dall'impiego delle riserve.

Il Ministero dell'economia nazionale determinerà le forme e il contenuto dei documenti dimostrativi che dovranno essere presentati dalle imprese per stabilire i predetti confronti.

In caso di scarti notevoli dei risultati dell'esperienza in confronto alle basi tecniche, il Ministero dell'economia nazionale potrà richiedere la rettifica delle basi di calcolo delle riserve matematiche per i contratti in corso e delle tariffe dei premi. Il Ministero stabilirà il periodo di tempo, entro il quale deve essere provveduto alla reintegrazione della copertura delle riserve matematiche risultanti dalle nuove basi di calcolo ed i modi coi quali tale reintegrazione dovrà essere fatta.

Art. 110.

Le imprese nazionali ed estere di capitalizzazione sono tenute ad una revisione periodica delle basi tecniche. Debbono perciò presentare al Ministero dell'economia nazionale, almeno ogni tre anni, il confronto fra il saggio di rendimento reale risultante dagli investimenti e quello ammesso per il calcolo delle riserve matematiche e delle tariffe.

Alle imprese predette sono applicabili le norme del terzo e quarto comma del precedente art. 109.

Art. 111.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione, i mediatori autorizzati e le imprese di capitalizzazione e di risparmio sono obbligate a fornire tutte quelle notizie e dati statistici che potranno essere richiesti dal Ministero dell'economia nazionale.

Le imprese di assicurazione contro i danni sono obbligate a trasmettere al Ministero le tariffe e le condizioni generali di polizza.

Art. 112.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione, i mediatori autorizzati e le imprese di capitalizzazione e di risparmio sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia nazionale tutti i prospetti, le notificazioni, i manifesti diramati a scopo di pubblicità e in genere ogni pubblicazione contenente indicazioni numeriche sopra le operazioni compiute o sulla sostanza patrimoniale, sui vantaggi offerti dall'impresa e sui risultati conseguiti.

Gli stampati predetti dovranno portare la data della loro pubblicazione. Il Ministero dell'economia nazionale può vietarne l'uso, la distribuzione e la pubblicazione, quando contengano notizie non conformi alla verità.

Art. 113.

In caso di inosservanza delle disposizioni del decreto-legge, del presente regolamento e dei decreti di autorizzazione, potrà essere vietato alle imprese di assicurazione, di riassicurazione, di capitalizzazione e di risparmio, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, l'assunzione di nuovi affari.

Il decreto di divieto sarà emesso quando le imprese abbiano lasciato trascorrere il termine che sarà in ogni caso assegnato per ottemperare alle disposizioni accennate. Il decreto di divieto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Apposito comunicato sarà inviato alle Camere di commercio che dovranno curarne l'affissione nell'albo e la pubblicazione sui giornali locali.

Art. 114.

Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare debbono limitare la propria attività alla gestione dei contratti in corso: è perciò ad esse vietata la stipulazione di nuovi contratti e la rinnovazione di quelli esistenti.

I contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati nel Regno presso le imprese alle quali sia fatto il divieto di assumere nuovi affari sono risoluti, nonostante qualunque patto in contrario, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di rate successive. La denuncia dovrà essere notificata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale il contraente intende che decorrano gli effetti.

Art. 115.

Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare, in un periodo di tempo, non superiore a sei mesi, che sarà stabilito dal Ministero dell'economia nazionale, anche per le imprese cui sia stato fatto il divieto di operare anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento, debbono provvedere a rimuovere le cause per le quali fu pronunciato il divieto e mettersi in liquidazione secondo le norme del Codice di commercio.

Quando sia trascorso il termine predetto senza che l'impresa abbia provveduto ai termini del comma precedente, essa sarà messa in liquidazione a norma degli articoli 92, 96 e 104 del presente regolamento, senza pregiudizio di ogni altra eventuale azione a carico dell'impresa, nonchè gli amministratori, rappresentanti legali e direttori, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge, del presente regolamento o di altre leggi.

Art. 116.

Se l'impresa a cui è stato fatto divieto di operare provveda, nel termine di cui al precedente articolo, allo adempimento delle disposizioni del decreto-legge, del presente regolamento e del decreto di autorizzazione, il Ministero dell'economia nazionale procederà, previ gli opportuni accertamenti, con le cautele che riterrà del caso, alla revoca del divieto, mediante decreto da pubblicare con le stesse formalità di cui al precedente art. 113.

Art. 117.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di disporre ispezioni presso la sede o la rappresentanza generale e dipendenti stabilimenti, agenzie, uffici locali di imprese che comunque esercitino operazioni di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione e di imprese di capitalizzazione e di risparmio per controllare l'adempimento delle disposizioni stabilite nel decreto-legge, nel presente regolamento e nei decreti di autorizzazione.

I risultati di ogni ispezione debbono essere consegnati in un processo verbale. Qualora sorga contestazione fra l'ispettore e l'Amministrazione dell'impresa, deve farsene menzione nel processo verbale. Questo deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti, ciascuno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che ritenga opportune.

Art. 118.

Su richiesta delle imprese, il Ministero dell'economia nazionale può consentire che i documenti prescritti dal presente regolamento siano tenuti per determinati rami o per determinate operazioni in sedi, all'uopo designate, diverse da quella centrale.

Art. 119.

Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione, di mediazione e di capitalizzazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori delle imprese che non osservino e non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del decreto-legge e del presente regolamento, sono puniti con le ammende stabilite dai comma seguenti, senza pregiudizio di ulteriori sanzioni comminate dalle disposizioni in vigore.

La omissione delle denuncie di cui all'art. 57 del decreto-legge, la omissione delle notificazioni e delle trasmissioni di cui agli articoli 111 e 112 del presente regolamento e le denuncie, le notificazioni e le trasmissioni irregolari o incomplete sono punite con ammende da L. 100 a L. 500.

L'uso, la distribuzione, la pubblicazione di prospetti, notificazioni, manifesti e, in genere, di ogni pubblicazione vietata dal Ministero dell'economia nazionale a norma del precedente art. 112 sono puniti con ammende da L. 300 a L. 600.

La mancanza delle scritture e la tenuta irregolare dei libri e registri prescritti dal presente regolamento, la omissione della presentazione dei bilanci nel termine prescritto dall'art. 37 del decreto-legge, la inadempienza persistente alle disposizioni riguardanti il bilancio medesimo e, in genere, la loro irregolare compilazione, è punita con l'ammenda da L. 300 a L. 800.

La omissione della denuncia dei dati e dei documenti richiesti per il controllo delle riserve e delle cauzioni, le indicazioni non conformi a verità dei dati relativi alle riserve e alle cauzioni, sono punite con l'ammenda da L. 400 a L. 1000

La omissione della denuncia all'Istituto nazionale delle assicurazioni di cui all'art. 35 del presente regolamento o la denuncia incompleta e tardiva sono punite con l'ammenda da L. 400 a L. 1000.

L'esercizio dell'industria senza o prima di ottenere autorizzazione ministeriale, la continuazione dell'esercizio ad onta di divieto, la cessione a riassicuratori per i quali sia stato posto il veto a termine dell'art. 57 del decreto-legge, sono puniti con ammenda da L. 600 a L. 1000.

Nel caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'art. 35 del presente regolamento e nel caso di esercizio dell'assicurazione senza autorizzazione o ad onta di divieto, le ammende accennate saranno applicate per ciascun contratto per cui si verifichi inosservanza alle norme e disposizioni predette.

Art. 120.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, le imprese nazionali ed estere, che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni, le imprese di capitalizzazione e di risparmio, i mediatori autorizzati a norma dell'art. 50 del presente regolamento, debbono pagare annualmente, in esecuzione dell'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per le assicurazioni stipulate ed eseguite nel Regno, un contributo di vigilanza nella misura non superiore all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, che sarà stabilita dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 121.

Entro il primo trimestre di ciascun anno gli Enti e le persone di cui al precedente articolo rimetteranno al Ministero dell'economia nazionale un prospetto dei premi incassati, comprese le quote di premio pagate dagli Enti e dalle persone predette per riassicurazioni e relativi all'anno precedente. Il Ministero stabilirà l'ammontare del contributo e ne darà comunicazione ai singoli Enti.

Art. 122.

Nel primo semestre di ciascun anno, il Ministero dell'economia nazionale comunicherà l'ammontare dei contributi dovuti dai singoli Enti e dalle persone di cui all'art. 120 al Ministero delle finanze, il quale provvederà per la riscossione e per l'imputazione di essi al bilancio dell'entrata.

Art. 123.

Se il prospetto di cui all'art. 121 non è comunicato nel termine stabilito nello stesso articolo o se il contributo dovuto dagli Enti e dalle persone obbligate non è versato entro trenta giorni da quello della partecipazione fatta dal Ministero delle finanze, dovrà essere versata dall'Ente e dalle persone inadempienti un'ammenda di L. 1 per ogni 100 lire di contributo e per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo superi i 60 giorni, tale ammenda sarà raddoppiata. Nel caso che sia denunciato un ammontare di premi inferiore a quello effettivo, sulla differenza sarà applicato un contributo in misura doppia di quella stabilita.

Art. 124.

L'Unione italiana di riassicurazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che ha facoltà di disporre ispezioni presso l'Ente medesimo, quando lo ritenga opportuno.

Il bilancio annuale dell'Unione italiana di riassicurazione, compilato in conformità del modello stabilito a norma dell'art. 37 del decreto-legge, deve essere presentato al Ministero dell'economia nazionale nel termine di cui all'art. 36 del decreto-legge.

TITOLO VII.

Norme generali.

Art. 125.

Agli effetti del decreto-legge e del presente regolamento, si considerano eseguibili nel Regno le assicurazioni stipulate all'estero da imprese autorizzate nel Regno, quando riguardino:

a) cittadini domiciliati nel Regno, se si tratti di assicurazioni riguardanti i rischi delle persone;

b) beni situati nel territorio nazionale, se si tratti di assicurazioni concernenti i danni alle cose;

c) navi coperte da bandiera italiana.

Art. 126.

L'autorizzazione ad esercitare concessa alle imprese di assicurazione, di riassicurazione, di capitalizzazione e di risparmio cessa di essere valida se l'impresa non ha iniziato l'esercizio effettivo entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione. Trascorso l'anno l'impresa non potrà iniziare le operazioni se non dopo aver ottenuta una nuova autorizzazione.

La decadenza dall'autorizzazione è dichiarata con decreto del Ministero dell'economia nazionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 127.

E' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare al Ministero dell'economia nazionale ogni convenzione concernente il trasferimento in qualsiasi forma ad altra impresa del portafoglio complessivo o per rami singoli ed ogni convenzione con la quale il portafoglio di una impresa è dato complessivamente o per singoli rami in totale riassicurazione ad altra impresa.

Art. 128.

Nel caso di fusione di più imprese, se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa, questa non potrà esercitare se non ha ottenuto l'autorizzazione a norma del decreto-legge e del presente regolamento.

Se l'impresa predetta si propone di esercitare l'assicurazione sulla durata della vita umana o di fare operazioni di capitalizzazione, l'autorizzazione non sarà concessa quando risulti che la impresa non possiede attività vincolate a favore della massa degli assicurati secondo le norme del presente regolamento, sufficienti a coprire le riserve matematiche dei contratti di assicurazione o di capitalizzazione.

Se l'impresa si propone l'esercizio dell'assicurazione contro i danni, l'autorizzazione non sarà concessa quando risulti che l'impresa non possieda attività sufficienti a coprire la riserva premi e la riserva sinistri.

Nel caso che dalla fusione rimanga sussistente una delle imprese precedentemente autorizzate, l'impresa che continua ad esistere dovrà trasmettere al Ministero dell'economia nazionale, entro due mesi dalla pubblicazione prescritta dall'art. 96 del Codice di commercio, l'estratto notarile dell'atto di fusione e dovrà dimostrare che sono verificate le condizioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo e che sussistono in genere le garanzie volute dal decreto-legge e dal presente regolamento, nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall'impresa in seguito alla fusione.

Art. 129.

Quando risultino polizze di assicurazione che non siano regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della determinazione delle riserve e delle cauzioni prescritte dal decreto-legge, l'assicurato ha sempre diritto di richiedere l'annullamento del contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o personalmente ritirando ricevuta. L'assicurato ha diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati.

Art. 130.

E' vietato ad ogni impresa di assicurazione, di riassicurazione, di capitalizzazione e di risparmio di fare operazioni estranee all'esercizio delle dette industrie.

Art. 131.

Sono abrogati: il regolamento approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 939; il R. decreto 27 aprile 1913, n. 408; le norme approvate con decreto Ministeriale 18 dicembre 1918, per l'accertamento della situazione patrimoniale e per la liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita; le norme approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922 per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, e del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115; i Regi decreti 22 gennaio e 11 giugno 1922 per l'esecuzione del decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1757; ed in genere qualsiasi altra disposizione regolamentare ed esecutiva contraria al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 299.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 80.

Applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 ed il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 10 dicembre 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio di Zara;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Zara è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pellicceerie, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a 10 giorni, L. 60; da 10 giorni ad un mese, oltre la quota suddetta, L. 30; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, L. 20;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta alla metà.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 25;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 50;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 100.

Art. 4.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e che non rientrino fra le stazioni climatiche balneari o di cura le tasse di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo, per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo, per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dalla imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa con i privilegi delle pubbliche imposte e con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1925,
Atti del Governo, registro 233, foglio 77. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Zara.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50 lettera *d*) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal R. decreto 18 gennaio 1925, n. 80, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio alla Camera di commercio, a termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni, ove non ha sede la Camera, anche al rispettivo sindaco. Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale, della corrispondente tassa, stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa, e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità di cui all'art. 1 del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio

sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

Nel caso contemplato dall'art. 5 gli esercenti saranno diffidati o dal presidente della Camera di commercio o dal sindaco, secondo la competenza, a versare nel termine di otto giorni dalla intimazione, la quota dovuta per tassa, multa ed aggio. Ove non si effettuasse tale versamento il presidente della Camera trasmetterà i documenti relativi all'esattore del Comune competente perchè provveda subito agli atti esecutivi privilegiati, di cui all'art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle somme riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 10.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 300.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 62.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Udine.

N. 62. R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Udine, deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 febbraio ed il 2 aprile 1924 in sostituzione del precedente regolamento, approvato con R. decreto 29 dicembre 1912, n. 1409.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 301.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 71.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Mondovì.

N. 71. R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Mondovì, ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Cles (Trento), di Palata (Campobasso) e di Decollatura (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 15 agosto 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cles, in provincia di Trento.

MAESTÀ,

Due inchieste successivamente eseguite sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Cles hanno posto in luce gravi e numerose irregolarità.

Gli amministratori si sono dimostrati assolutamente incapaci a risolvere i principali problemi che riguardano la vita del Comune ed a sistemare le gravi condizioni della finanza locale.

Le tariffe del dazio consumo e delle altre tasse locali, nonchè i relativi regolamenti, sono inspirati a criteri partigiani; la contabilità è tenuta in modo imperfetto; le situazioni ed i bilanci delle aziende speciali sono in gran parte indecifrabili e quindi non è dato accertare l'andamento finanziario di esse; il bilancio preventivo del 1924, presentando molte manchevolezze, dovrà essere completamente rifatto.

Non sono stati ancora compilati alcuni regolamenti, come quello organico per gli impiegati e salariati, per l'edilizia, per la polizia urbana e mortuaria e per gli usi civici.

I beni patrimoniali del Comune risultano dati in affitto senza il previo esperimento dell'asta pubblica e mediante canoni inadeguati, i relativi contratti non sono stati stipulati.

La gestione dell'azienda elettrica per l'anno 1923 si è chiusa con un notevole disavanzo di esercizio e con una rilevante passività patrimoniale: nessuna pratica è stata iniziata per la rescissione del contratto per la fornitura dell'energia elettrica, divenuto assai oneroso.

Il panificio comunale è stato affittato ad un privato, senza alcuna regolare consegna dello stabile nè degli utensili, e con danno economico dell'Ente, che dalla precedente gestione in economia ritraeva un utile assai superiore al canone di affitto.

Il mattatoio trovasi in stato di abbandono, assai trascurata è la manutenzione dell'acquedotto con pregiudizio della pubblica salute.

Le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione, in seguito alla contestazione degli addebiti, confermano sostanzialmente la sussistenza delle irregolarità rilevate.

E poichè gli attuali amministratori non danno alcun affidamento per una migliore gestione della civica azienda, col decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra, si fa luogo, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, allo scioglimento del Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cles, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Guido Lorenzoni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 18 settembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palata, in provincia di Campobasso.

MAESTÀ,

Gravi dissensi hanno determinato in seno all'Amministrazione comunale di Palata, sorta dalle elezioni generali del 1920, il contrasto di due gruppi antagonistici, di cui uno, che costituisce la maggioranza in opposizione al sindaco, ha spiegato un'azione faziosa intesa a negare l'applicazione dei tributi nella misura necessaria allo svolgimento della vita del Comune.

L'autorità tutoria ha dovuto provvedere d'ufficio alla compilazione del bilancio 1924 denunciando al Governo il programma negativo dell'Amministrazione.

Un'inchiesta, di recente eseguita, ha accertato l'abbandono dei pubblici servizi, la disastrosa situazione finanziaria dell'Ente, i suoi rilevanti debiti in continuo aumento. Il tesoriere a causa delle gravi condizioni di cassa ha sospeso i pagamenti. Gli impiegati comunali da più tempo non percepiscono gli stipendi. La Giunta municipale, convocata dal sindaco, non ha potuto deliberare su urgenti questioni per la diserzione degli assessori del gruppo di maggioranza. Infruttuosi sono riusciti i tentativi dell'autorità politica per assicurare il regolare funzionamento della rappresentanza elettiva. Trovandosi questa in tali condizioni, nella impossibilità di poter funzionare, il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria amministrazione del Comune ad un suo Commissario la cui gestione non potrebbe protrarsi però a tempo indeterminato.

Tale ragione, oltre alla necessità di eliminare con un periodo di gestione straordinaria le deficienze e le irregolarità rilevate, rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del Commissario Prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palata, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Vittorio Ricciardi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 19 luglio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Decollatura, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Sui venti consiglieri assegnati per legge al comune di Decollatura, sette sono dimissionari, cinque sono stati dichiarati decaduti dalla carica ed altri due sono da circa un anno emigrati, per modo che il Consiglio comunale, ridotto a soli sei componenti, non è più in grado di funzionare.

In tale situazione, per assicurare il regolare andamento dei pubblici servizi il Prefetto della Provincia ha provveduto mediante un proprio Commissario; ma poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono una sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Decollatura, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Angelo Grandinetti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 1, dal 29 dicembre 1924 al 4 gennaio 1925.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Avellino	Avellino	Volturara	B	—	1
Cagliari	Iglesias	Iglesias	B	—	1
Bergamo	Treviglio	Zanica	B	—	1
Cosenza	Castrovillari	Laino B.	B	—	1
Cremona	Crema	Soncino	B	—	1
Firenze	S. Miniato	S. Miniato	B	—	1
Mantova	Mantova	S. Giovanni D.	B	—	1
Milano	Milano	S. Giuliano N.	B	—	1
Padova	Padova	Cittadella	B	—	1
Potenza	Lagonegro	Moliterno	O	—	1
Id.	Matera	Garaguso	B	—	1
Id.	Melfi	Melfi	B	—	1
Roma	Frosinone	Paliano	B	—	1
Id.	Roma	Roma	B	—	1
Torino	Torino	Ciriè	B	—	1
Id.	Id.	Leyni	B	—	1
Trento	Rovereto	Rovereto	B	—	1
				—	17
		Carbonchio sintomatico.			
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	—	1
Modena	Modena	Nonantola	B	—	2
Potenza	Matera	Pisticci	O	—	1
				—	4
		Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	Borgoratto	B	1	—
Id.	Id.	S. Salvatore	B	1	—
Id.	Asti	Asti	B	4	2
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Cellarengo	B	—	1
Id.	Id.	Cortanze	B	—	1
Id.	Id.	Cortazzone	B	—	3
Id.	Id.	Monale	B	—	1
Id.	Id.	Montafia	B	—	1
Id.	Id.	Robella	B	—	1
Id.	Id.	S. Damiano	B	5	6
Id.	Id.	Soglio	B	—	1
Id.	Id.	Viale	B	—	1
Id.	Casale M.	Moncalvo	B	—	2
Id.	Id.	Montiglio	B	—	2
Id.	Id.	Murisengo	B	—	2
Id.	Id.	Ponzano	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Novi	Basaluzzo	B	—	1
Id.	Id.	Capriata	B	—	1
Id.	Id.	Stazzano	B	—	1
Ancona	Ancona	Fabriano	B	1	2
Id.	Id.	Genga	B	3	—
Id.	Id.	Sassoferrato	B	5	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	B	10	4
Id.	Id.	Bibbiena	B	5	—
Id.	Id.	Bucine	B	3	—
Id.	Id.	Loro Ciuffenna	B	2	—
Id.	Id.	Monte S. Sav.	B	1	—
Id.	Id.	Montevarchi	B	2	—
Id.	Id.	Piandisco	B	1	—
Id.	Id.	S. Giovanni V.	B	1	—
Id.	Id.	Terranova	B	10	2
Avellino	S. Angelo L.	Rocchetta	B	1	—
Belluno	Belluno	Agordo	B	1	1
Id.	Id.	Belluno	B	1	—
Id.	Id.	Mel	B	—	1
Id.	Feltre	Cesio	B	1	2
Id.	Id.	Feltre	B	3	5
Id.	Id.	Quero	B	1	—
Id.	Id.	S. Giustina	B	—	1
Id.	Pieve di C.	Comelico Sup.	B	2	—
Bergamo	Bergamo	Almenno S. B.	B	1	1
Id.	Id.	Alzano S.	B	—	1
Id.	Id.	Bagnatica	B	1	—
Id.	Id.	Bedulita	B	2	—
Id.	Id.	Berbenno	B	—	1
Id.	Id.	Bergamo	B	—	1
Id.	Id.	Bottanuco	B	2	—
Id.	Id.	Brembilla	B	3	—
Id.	Id.	Calusco	B	3	—
Id.	Id.	Cepino	B	3	1
Id.	Id.	Costa M.	B	—	2
Id.	Id.	Credaro	B	1	—
Id.	Id.	Gorlago	B	1	—
Id.	Id.	Madone	B	1	1
Id.	Id.	Mapello	B	2	—
Id.	Id.	Mozzoleni	B	—	2
Id.	Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Id.	S. Antonio	B	—	1
Id.	Id.	Stezzano	B	1	—
Id.	Id.	Suisio	B	1	1
Id.	Id.	Telgate	B	3	—
Id.	Id.	Terno d'Isola	B	1	—
Id.	Id.	Trescore	B	1	—
Id.	Id.	Zandobbio	B	—	1
Id.	Id.	Zogno	B	1	—
Id.	Clusone	Castione	B	4	11
Id.	Id.	Gromo	B	1	—
Id.	Id.	Parre	B	1	1
Id.	Id.	Valgoglio	B	1	—
Id.	Treviglio	Arsago	B	6	1
Id.	Id.	Bariano	B	3	—
Id.	Id.	Calvenzano	B	2	—
Id.	Id.	Caravaggio	B	3	—
Id.	Id.	Cavernago	B	1	—
Id.	Id.	Cortenova	B	1	—
Id.	Id.	Covo	B	7	—
Id.	Id.	Fontanella	B	1	—
Id.	Id.	Martinengo	B	4	—
Id.	Id.	Misano	B	7	1
Id.	Id.	Romano	B	5	—
Id.	Id.	Treviglio	B	1	1
Id.	Id.	Urgnano	B	3	—

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bergamo	Treviglio	Verdello	B	2	—
Id.	Id.	Zanica	B	1	2
Bologna	Bologna	Molinella	B	—	2
Id.	Id.	Sala B.	B	—	2
Id.	Id.	Sant'Agata	B	—	5
Brescia	Breno	Darfo	B	1	—
Id.	Brescia	Azzano M.	B	2	—
Id.	Id.	Bedizzole	B	8	1
Id.	Id.	Calcinato	B	5	—
Id.	Id.	Castelmella	B	4	—
Id.	Id.	Castenedolo	B	9	2
Id.	Id.	Collebeato	B	1	—
Id.	Id.	Cossirano	B	2	—
Id.	Id.	Ciliverghe	B	7	—
Id.	Id.	Ghedi	B	9	—
Id.	Id.	Desenzano	B	7	—
Id.	Id.	Flero	B	3	—
Id.	Id.	Lonato	B	14	6
Id.	Id.	Montichiari	B	12	4
Id.	Id.	Moniga	B	2	—
Id.	Id.	Nuvolera	B	1	—
Id.	Id.	Ospitaletto	B	1	—
Id.	Id.	Pezzaze	B	—	1
Id.	Id.	Poncarale	B	1	—
Id.	Id.	Paderno	B	1	—
Id.	Id.	Pozzolengo	B	2	1
Id.	Id.	Rivoltella	B	5	—
Id.	Id.	Saiano	B	—	1
Id.	Id.	Serle	B	1	—
Id.	Id.	Travagliato	B	8	2
Id.	Id.	Torbole C.	B	8	—
Id.	Id.	Visano	B	—	2
Id.	Id.	Villa C.	B	1	—
Id.	Chiari	Barco	B	8	—
Id.	Id.	Castrezzato	B	5	—
Id.	Id.	Chiari	B	8	—
Id.	Id.	Coccaglio	B	4	—
Id.	Id.	Cologne	B	1	3
Id.	Id.	Ludriano	B	—	2
Id.	Id.	Orzinuovi	B	19	3
Id.	Id.	Orzivecchi	B	8	—
Id.	Id.	Palazzolo	B	7	—
Id.	Id.	Roccafranca	B	1	—
Id.	Id.	Rovato	B	3	1
Id.	Id.	Rudiano	B	4	1
Id.	Id.	Urago d'O.	B	7	—
Id.	Salò	Anfo	B	—	1
Id.	Id.	Bagolino	B	2	—
Id.	Id.	Gargnano	B	2	—
Id.	Id.	Gavardo	B	4	—
Id.	Id.	Prandaglio	B	1	—
Id.	Id.	Provaglio Sp.	B	1	—
Id.	Id.	Provaglio St.	B	3	—
Id.	Id.	Puegnago	B	4	—
Id.	Id.	S. Felice S.	B	4	1
Id.	Id.	Tignale	B	3	—
Id.	Id.	Toscolano	B	2	—
Id.	Id.	Vallio	B	—	1
Id.	Verolanuova	Bassano Br.	B	7	1
Id.	Id.	Cadignano	B	—	2
Id.	Id.	Cigole	B	2	1
Id.	Id.	Gambara	B	9	—
Id.	Id.	Gottolengo	B	4	2
Id.	Id.	Pavone M.	B	—	2
Id.	Id.	Pontevico	B	11	5
Id.	Id.	Quinzano Og.	B	8	1
Brescia	Verolanuova	Verolavecchia	B	1	1
Chieti	Chieti	Roccacaraman.	B	11	—
Como	Como	Alzate B.	B	10	—
Id.	Id.	Colico	B	9	—
Id.	Id.	Como	B	—	1
Id.	Id.	Cremia	B	1	—
Id.	Id.	Inverigo	B	1	—
Id.	Id.	Maccio	B	2	—
Id.	Id.	Moltrasio	B	1	—
Id.	Id.	Olgiate C.	B	8	—
Id.	Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Id.	Plesio	B	1	—
Id.	Id.	Rogeno	B	4	—
Id.	Id.	S. Fermo di B.	B	2	—
Id.	Lecco	Annone B.	B	1	—
Id.	Id.	Bajedo	B	2	—
Id.	Id.	Barzio	B	6	—
Id.	Id.	Bosisio	B	1	—
Id.	Id.	Casatenuovo	B	1	—
Id.	Id.	Cassina V. S.	B	1	—
Como	Id.	Cernusco L.	B	1	—
Id.	Id.	Cremeno	B	2	—
Id.	Id.	Imbersago	B	2	—
Id.	Id.	Lierna	B	2	—
Id.	Id.	Linzanico	B	2	—
Id.	Id.	Malgrate	B	1	—
Id.	Id.	Oggionno	B	2	—
Id.	Id.	Olginate	B	2	—
Id.	Id.	Paderno d'A.	B	1	—
Id.	Id.	Rongio	B	1	—
Id.	Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Id.	Somana	B	2	—
Id.	Id.	Verderio Inf.	B	1	—
Id.	Id.	Verderio Sup.	B	1	—
Id.	Varese	Azzio	B	4	—
Id.	Id.	Biandronuo	B	1	—
Id.	Id.	Cabiaglio	B	2	—
Id.	Id.	Casciago	B	1	—
Id.	Id.	Clivio	B	2	—
Id.	Id.	Cuasso al M.	B	1	—
Id.	Id.	Daverio	B	1	—
Id.	Id.	Grantola	B	3	—
Id.	Id.	Luino	B	3	—
Id.	Id.	Mombello L. M.	B	1	—
Id.	Id.	Varese	B	3	—
Id.	Id.	Viggiù	B	2	—
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	7	3
Id.	Id.	Calvatone	B	2	—
Id.	Id.	Martignana Po	B	2	—
Id.	Id.	S. Giovanni C.	B	3	—
Id.	Id.	S. Martino L.	B	—	2
Id.	Id.	Solarolo R.	B	2	—
Id.	Id.	Torricella P.	B	2	2
Id.	Id.	Voltido	B	—	4
Id.	Crema	Capergnanica	B	2	—
Id.	Id.	Casaletto C.	B	3	—
Id.	Id.	Casaletto V.	B	1	—
Id.	Id.	S. Bernardino	B	1	—
Id.	Id.	Soncino	B	1	2
Id.	Id.	Torlino	B	1	—
Id.	Cremona	Annicco	B	1	—
Id.	Id.	Ca' d'Andrea	B	6	—
Id.	Id.	Cella Dati	B	4	1
Id.	Id.	Cingia del B.	B	10	2
Id.	Id.	Corte de' Frati	B	1	1
Id.	Id.	Cremona	B	8	1

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Cremona	Cremona	Crotta d'Adda	B	1	—
Id.	Id.	Grontardo	B	2	—
Id.	Id.	Grumello C.	B	5	—
Id.	Id.	Isola D.	B	1	—
Id.	Id.	Malagnino	B	1	—
Id.	Id.	Motta B.	B	2	—
Id.	Id.	Olmeneta	B	1	—
Id.	Id.	Ostiano	B	1	—
Id.	Id.	Pescarolo	B	1	—
Id.	Id.	Pieve S. G.	B	1	—
Id.	Id.	Pozzaglio	B	1	—
Id.	Id.	Spinadesco	B	1	1
Id.	Id.	Torre Pic.	B	1	2
Cuneo	Mondovì	Farigliano	B	1	—
Id.	Id.	Magliano A.	B	—	3
Ferrara	Cento	Poggiorenatico	B	5	—
Id.	Comacchio	Massafiscaglia	B	—	6
Id.	Id.	Migliarino	B	1	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	2	—
Id.	Id.	Berra	B	2	—
Id.	Id.	Bondeno	B	3	—
Id.	Id.	Copparo	B	4	—
Id.	Id.	Ferrara	B	6	13
Id.	Id.	Formignana	B	4	1
Id.	Id.	Jolanda S.	B	4	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	13	—
Id.	Id.	Vigarano	B	2	2
Firenze	Firenze	Calenzano	B	1	—
Id.	Id.	Cantagallo	B	1	—
Id.	Id.	Casellina e T.	B	1	—
Id.	Id.	Vernio	B	2	2
Forlì	Cesena	Cesena	B	3	4
Id.	Id.	Roncofreddo	B	—	1
Id.	Forlì	Forlì	B	5	5
Id.	Rimini	Riccione	B	1	—
Id.	Id.	Rimini	B	3	—
Friuli	Cividale	S. Giov. Man.	B	-	1
Id.	Id.	Tolmino	B	2	—
Id.	Id.	Volzana	B	4	—
Id.	Gradisca	Ruda	B	1	—
Id.	Pordenone	Aviano	B	1	—
Id.	Id.	Azzano D.	B	—	1
Id.	Id.	Caneva	B	—	1
Id.	Id.	Fiume V.	B	—	4
Id.	Id.	Fontanafredda	B	—	1
Id.	Id.	Porcia	B	—	2
Id.	Id.	Prata	B	—	2
Id.	Id.	Roveredo	B	—	5
Id.	Id.	Vallenoncello	B	—	1
Id.	Id.	Zoppola	B	—	5
Id.	Udine	Bordano	B	—	1
Id.	Id.	Maiano	B	—	1
Id.	Id.	Scodovacca	B	—	1
Id.	Id.	Terzo	B	1	1
Genova	Chiavari	Carasco	B	1	—
Id.	Id.	Chiavari	B	1	—
Id.	Genova	Campomorone	B	4	—
Id.	Id.	Genova	B		1
Id.	Id.	Rondanina	B	1	—
Id.	Id.	Torriglia	B	3	—
Grosseto	Grosseto	Cinigiano	B	1	—
Id.	Id.	Gavorrano	B	5	1
Id.	Id.	Grosseto	B	38	3
Id.	Id.	Id.	O	15	15
Id.	Id.	Id.	S	25	2
Id.	Id.	Magliano	B	1	—
Grosseto	Grosseto	Orbetello	B	11	—
Livorno	Livorno	Livorno	B	1	—
Lucca	Lucca	Capannori	B	6	—
Id.	Id.	Lucca	B	4	—
Id.	Id.	Massarosa	B	1	—
Id.	Id.	Monsummano	B	—	2
Id.	Id.	Ponte Bug.	B	1	—
Mantova	Mantova	Acquanegra	B	3	1
Id.	Id.	Bozzolo	B	1	—
Id.	Id.	Casaloldo	B	2	1
Id.	Id.	Cavriana	B	—	4
Id.	Id.	Casalromano	B	1	—
Id.	Id.	Ceresara	B	2	—
Id.	Id.	Castelbelforte	B	1	—
Id.	Id.	Castelgoffredo	B	2	—
Id.	Id.	Felonica	B	—	1
Id.	Id.	Gazzuolo	B	1	—
Id.	Id.	Goito	B	1	—
Id.	Id.	Gonzaga	B	1	—
Id.	Id.	Magnacavallo	B	—	2
Id.	Id.	Mantova	B	—	1
Id.	Id.	Marmirolo	B	—	1
Id.	Id.	Medole	B	1	—
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	2	—
Id.	Id.	Porto M.	B	—	1
Id.	Id.	Rodigo	B	—	1
Id.	Id.	Roncoferraro	B	—	1
Id.	Id.	Roverbella	B	2	—
Id.	Id.	Solferino	B	1	—
Id.	Id.	Sabbioneta	B	1	—
Id.	Id.	Sermide	B	—	2
Id.	Id.	Suzzara	B	1	—
Id.	Id.	Viadana	B	—	1
Id.	Id.	Volta	B	—	1
Massa Carrara	Massa	Aulla	B	2	—
Id.	Id.	Fivizzano	B	3	—
Id.	Id.	Filattiera	B	1	1
Milano	Abbiategrasso	Rosate	B	—	1
Id.	Id.	Zibido S. G.	B	—	3
Id.	Lodi	Borghetto L.	B	2	2
Id.	Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Id.	Fombio	B	2	1
Id.	Id.	Mairago	B	—	1
Id.	Id.	Mulazzano	B	—	1
Id.	Id.	Paullo	B	—	1
Id.	Id.	Pieve F.	B	—	1
Id.	Id.	Tribiano	B	1	—
Id.	Id.	Vittadone	B	1	—
Id.	Id.	Zelo Buon P.	B	—	2
Id.	Milano	Cassano d'A.	B	—	1
Id.	Id.	Milano	B	—	2
Id.	Id.	Opera	B	—	1
Id.	Id.	S. Giuliano M.	B	1	1
Id.	Monza	Besana B.	B	—	5
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	4	4
Id.	Id.	Concordia	B	2	3
Id.	Id.	Finale	B	4	—
Id.	Id.	Mirandola	B	8	2
Id.	Id.	San Felice	B	1	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	1	—
Id.	Id.	S. Possidonio	B	4	5
Id.	Modena	Bastiglia	B	3	—
Id.	Id.	Bomporto	B	2	—
Id.	Id.	Carpi	B	10	—
Id.	Id.	Castelnuovo	B	5	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Modena	Modena	Formigine	B	1	—
Id.	Id.	Maranello	B	3	—
Id.	Id.	Modena	B	11	3
Id.	Id.	Nonantola	B	2	1
Id.	Id.	Novi	B	2	1
Id.	Id.	Prignano	B	1	—
Id.	Id.	Ravarino	B	5	—
Id.	Id.	S. Cesario	B	3	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	2	—
Id.	Id.	Soliera	B	3	—
Id.	Id.	Savignano	B	1	1
Id.	Id.	Spilamberto	B	1	—
Id.	Id.	Vignola	B	1	—
Id.	Pavullo	Monfestino	B	2	—
Id.	Id.	Montese	B	5	—
Id.	Id.	Pavullo	B	4	—
Novara	Biella	Castelleto C.	B	1	2
Id.	Id.	Cerrione	B	11	—
Id.	Id.	Chiavazza	B	3	—
Id.	Id.	Masserano	B	1	—
Id.	Id.	Mottalciata	B	6	—
Id.	Id.	Occhieppo Inf.	B	—	1
Id.	Id.	Occhieppo Sup.	B	1	—
Id.	Id.	Ponderano	B	1	1
Id.	Domodossola	Bognanco	B	1	—
Id.	Id.	Formazza	B	—	1
Id.	Id.	Vagna	B	3	—
Id.	Novara	Barengo	B	—	1
Id.	Id.	Borgo Lavezz.	B	2	—
Id.	Id.	Borgo Ticino	B	2	—
Id.	Id.	Casalbeltrame	B	2	—
Id.	Id.	Caltignaga	B	2	2
Id.	Id.	Momo	B	1	—
Id.	Id.	Novara	B	18	2
Id.	Id.	Oleggio	B	3	—
Id.	Id.	Trecate	B	5	—
Id.	Pallanza	Intra	B	1	—
Id.	Id.	Pallanza	B	2	—
Id.	Varallo Sesia	Parone	B	1	—
Id.	Vercelli	Balocco	B	1	1
Id.	Id.	Bianzè	B	6	1
Id.	Id.	Crova	B	2	—
Id.	Id.	Formigliana	B	—	1
Id.	Id.	Gifflenga	B	4	3
Id.	Id.	Livorno F.	B	2	—
Id.	Id.	Santhià	B	2	—
Id.	Id.	Tricerro	B	3	—
Id.	Id.	Trino	B	2	—
Id.	Id.	Vercelli	B	7	2
Palermo	Palermo	Palermo	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Padova	Padova	Abano	B	2	1
Id.	Id.	Arquà	B	1	—
Id.	Id.	Barbona	B	—	1
Id.	Id.	Boara P.	B	2	—
Id.	Id.	Cadoneghe	B	1	—
Id.	Id.	Camposampiero	B	1	—
Id.	Id.	Carceri	B	1	—
Id.	Id.	Carrara S. St.	B	—	1
Id.	Id.	Casale	B	1	—
Id.	Id.	Casal Ser Ugo	B	1	—
Id.	Id.	Castelbaldo	B	1	—
Id.	Id.	Correzzola	B	—	2
Id.	Id.	Fontaniva	B	3	—
Id.	Id.	Galliera	B	2	—
Id.	Id.	Gazzo	B	1	—
Padova	Padova	Legnaro	B	1	—
Id.	Id.	Lozzo	B	—	3
Id.	Id.	Maserà	B	1	—
Id.	Id.	Masi	B	1	—
Id.	Id.	Montagnana	B	2	—
Id.	Id.	Ospedaletto	B	1	—
Id.	Id.	Polverara	B	1	—
Id.	Id.	Ponso	B	1	—
Id.	Id.	Pozzonovo	B	—	1
Id.	Id.	Rovolon	B	3	—
Id.	Id.	Saccolongo	B	1	—
Id.	Id.	S. Angelo	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino	B	2	1
Id.	Id.	S. Pietro in Gù	B	1	—
Id.	Id.	Teolo	B	2	—
Id.	Id.	Terrassa	B	1	—
Id.	Id.	Tribano	B	2	1
Id.	Id.	Villa Estense	B	1	—
Id.	Id.	Vo	B	3	—
Parma	Borgo S. D.	Borgo S. D.	B	—	2
Id.	Id.	Medesano	B	1	3
Id.	Id.	Noceto	B	3	1
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	2	1
Id.	Id.	Sissa	B	1	—
Id.	Id.	Zibello	B	2	—
Id.	Parma	Colorno	B	—	1
Id.	Id.	Cortile S. M.	B	—	1
Id.	Id.	Fontevivo	B	—	1
Id.	Id.	Mezzani	B	—	2
Id.	Id.	San Pancrazio	B	—	1
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	1	2
Id.	Id.	Torrile	B	1	—
Id.	Id.	Vigatto	B	1	—
Pavia	Mortara	Dorno	B	1	—
Id.	Id.	Castel d'Ag.	B	1	—
Id.	Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	Pavia	Ceranova	B	—	1
Id.	Id.	Chignolo Po	B	—	1
Id.	Id.	Costa de' Nob.	B	—	1
Id.	Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Id.	Miradolo	B	—	1
Id.	Id.	Monticelli	B	2	—
Id.	Id.	Vellezzo B.	B	—	1
Id.	Voghera	Branduzzo	B	—	1
Id.	Id.	Casteggio	B	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	B	1	4
Id.	Id.	Nocera U.	B	—	1
Id.	Perugia	Collazzone	B	8	—
Id.	Id.	Deruta	B	1	1
Id.	Id.	Marsciano	B	10	—
Id.	Id.	Todi	B	13	—
Id.	Id.	Torgiano	B	1	—
Id.	Terni	Narni	B	2	—
Id.	Id.	Terni	B	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	Fano	B	1	—
Id.	Urbino	Fossombrone	B	1	—
Id.	Id.	S Leo	B	1	—
Id.	Id.	Urbania	B	—	1
Piacenza	Piacenza	Alseno	B	1	1
Id.	Id.	Borgonovo	B	1	—
Id.	Id.	Cadeo	B	1	—
Id.	Id.	Calendasco	B	1	1
Id.	Id.	Caorso	B	1	2
Id.	Id.	Carpaneto	B	1	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	3	2
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Piacenza	Piacenza	Fiorenzuola	B	1	—
Id.	Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Id.	Pianello	B	1	—
Id.	Id.	Rottofreno	B	1	—
Id.	Id.	Travo	B	1	1
Id.	Id.	Villanova	B	1	—
Id.	Id.	Ziano	B	1	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	1	1
Id.	Id.	Cascina	B	1	—
Id.	Id.	Pisa	B	1	1
Id.	Id.	Ponsacco	B	—	1
Id.	Volterra	Castagneto C.	B	4	—
Pola	Pola	Pola	B	2	—
Potenza	Melfi	Melfi	B	4	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	S. Fele	B	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Potenza	Tolve	B	1	—
Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	B	1	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	4	—
Id.	Id.	Conselice	B	1	—
Id.	Id.	Cotignola	B	4	—
Id.	Id.	Lugo	B	7	1
Id.	Id.	Massalombarda	B	1	—
Id.	Id.	S. Agata s. S.	B	1	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	1	—
Id.	Id.	Cervia	B	1	—
Id.	Id.	Ravenna	B	7	—
Reggio Emilia	Guastalla	Boretto	B	1	—
Id.	Id.	Brescello	B	1	1
Id.	Id.	Novellara	B	2	—
Id.	Reggio E.	Campegine	B	3	—
Id.	Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	Id.	Gattatigo	B	1	—
Id.	Id.	Correggio	B	—	1
Rovigo	Adria	Adria	B	1	—
Id.	Id.	Loreo	B	1	1
Id.	Rovigo	Badia P.	B	1	—
Id.	Id.	Crespino	B	1	1
Id.	Id.	Calto	B	3	—
Id.	Id.	Castelgugliel.	B	1	—
Id.	Id.	Ceneselli	B	2	1
Id.	Id.	Ficarolo	B	1	—
Id.	Id.	Fratta P.	B	1	—
Id.	Id.	Gaiba	B	2	—
Id.	Id.	Gavello	B	1	1
Id.	Id.	Guarda Veneta	B	1	—
Id.	Id.	Lendinara	B	1	—
Id.	Id.	Massa Sup.	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	1	—
Id.	Id.	Pontecchio	B	1	—
Id.	Id.	Salara	B	2	—
Id.	Id.	Trecenta	B	1	—
Id.	Id.	Villanova M.	B	1	—
Roma	Rieti	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Campagnano	B	1	—
Id.	Id.	Filacciano	B	1	—
Id.	Id.	Formello	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	4	—
Id.	Viterbo	Bassano T.	B	1	—
Id.	Id.	Orte	B	1	—
Id.	Id.	Soriano	B	1	—
Id.	Id.	Sutri	B	1	—
Siena	Montepulciano	Chianciano	B	1	5
Id.	Id.	Pienza	B	1	—
Siena	Montepulciano	Torrita	B	1	—
Id.	Siena	Casole d'Elsa	B	2	—
Id.	Id.	Casteln. B.	B	4	—
Id.	Id.	Colle V. d'E.	B	2	—
Id.	Id.	Radicondoli	B	—	1
Id.	Id.	Siena	B	1	2
Sondrio	Sondrio	Sondalo	B	1	—
Id.	Id.	Sondrio	B	—	2
Id.	Id.	Val di Sotto	B	1	—
Spezia	Spezia	Sarzana	B	2	—
Id.	Id.	Spezia	B	2	—
Id.	Id.	Varese L.	B	—	1
Teramo	Teramo	Giulianova	B	2	—
Id.	Id.	Civitella T.	B	1	—
Torino	Ivrea	Issiglio	B	1	—
Id.	Id.	Ivrea	B	1	—
Id.	Id.	Salassa	B	—	1
Id.	Id.	Strambino	B	1	—
Id.	Id.	Valperga	B	1	—
Id.	Id.	Villa C.	B	—	1
Id.	Pinerolo	Bibiana	B	2	1
Id.	Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Id.	Perosa A.	B	1	—
Id.	Id.	Pinasca	B	1	—
Id.	Susa	Avigliana	B	2	—
Id.	Id.	Bussoleno	B	1	—
Id.	Id.	Chiavrie	B	—	3
Id.	Id.	Rivera	B	1	—
Id.	Torino	Alpignano	B	1	—
Id.	Id.	Arignano	B	—	1
Id.	Id.	Barbania	B	1	—
Id.	Id.	Brusasco	B	1	—
Id.	Id.	Bussolino	B	2	—
Id.	Id.	Caselle T.	B	—	1
Id.	Id.	Cavagnolo	B	2	—
Id.	Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Corio	B	3	—
Id.	Id.	Foglizzo	B	2	—
Id.	Id.	La Loggia	B	1	—
Id.	Id.	Leyni	B	—	1
Id.	Id.	Monastero	B	—	3
Id.	Id.	Montaldo T.	B	1	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	2	—
Id.	Id.	Poirino	B	1	—
Id.	Id.	Pralormo	B	1	—
Id.	Id.	S. Benigno	B	2	—
Id.	Id.	S. Raffaele	B	2	—
Id.	Id.	S. Sebastiano	B	—	2
Id.	Id.	Torino	B	3	—
Id.	Id.	Vinovo	B	1	—
Id.	Id.	Viù	B	1	—
Trento	Bolzano	Meltina	B	—	2
Id.	Id.	Terlano	B	5	—
Id.	Borgo	Bieno	B	1	—
Id.	Id.	Bosentino	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo	B	2	—
Id.	Id.	Centa	B	1	—
Id.	Id.	Roncegno	B	3	—
Id.	Id.	Telve	B	3	—
Id.	Id.	Vill'Agnedo	B	1	—
Id.	Bressanone	Bressanone	B	3	—
Id.	Id.	Mareta	B	6	—
Id.	Id.	Mules	B	1	—
Id.	Id.	Naz	B	8	—
Id.	Id.	Novacella	B	1	—
Id.	Id.	Racignes	B	3	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica*.			
Trento	Bressanone	Ridanna	B	4	—
Id.	Id.	S. Andrea in M.	B	4	—
Id.	Id.	Sciaves	B	1	—
Id.	Id.	Telves	B	4	1
Id.	Id.	Valgiovo	B	2	—
Id.	Id.	Vipiteno	B	1	—
Id.	Cavalese	Castello F.	B	18	—
Id.	Id.	Cavalese	B	12	2
Id.	Id.	Cortaccia	B	13	—
Id.	Id.	Faogna	B	1	—
Id.	Id.	Magrè	B	2	1
Id.	Id.	Panchià	B	4	—
Id.	Id.	Predazzo	B	5	2
Id.	Id.	Rover C.	B	1	1
Id.	Cles	Campodenno	B	1	—
Id.	Id.	Cloz	B	8	—
Id.	Id.	Fondo	B	5	—
Id.	Id.	Malosco	B	7	—
Id.	Id.	Romallo	B	1	—
Id.	Id.	Segno	B	4	—
Id.	Id.	Tuenno	B	12	1
Id.	Id.	Vasio	B	1	—
Id.	Merano	Castelbello	B	3	—
Id.	Id.	Cengles	B	3	—
Id.	Id.	Clusio	B	3	—
Id.	Id.	Covelano	B	3	—
Id.	Id.	Coldrano	B	3	—
Id.	Id.	Lasa	B	3	—
Id.	Id.	Lagundo	B	5	—
Id.	Id.	Nalles	B	2	—
Id.	Id.	Naturno	B	7	—
Id.	Id.	Oris	B	2	—
Id.	Id.	Parcines	B	—	3
Id.	Riva	Arco	B	7	—
Id.	Id.	Cologna	B	1	1
Id.	Id.	Drò	B	2	—
Id.	Id.	Pregasina	B	—	4
Id.	Id.	Riva	B	9	—
Id.	Id.	Romarzolo	B	3	—
Id.	Id.	Tenno	B	9	3
Id.	Rovereto	Brentonico	B	4	2
Id.	Id.	Folgaria	B	2	—
Id.	Id.	Garniga	B	2	—
Id.	Id.	Lizzana	B	1	—
Id.	Id.	Mori	B	9	2
Id.	Id.	Nomesino	B	1	—
Id.	Id.	Noriglio	B	—	1
Id.	Id.	Rovereto	B	1	1
Id.	Id.	Vallarsa	B	1	—
Id.	Id.	Villa S. Felice	B	1	2
Id.	Tione	Bleggio Inf.	B	1	—
Id.	Id.	Bleggio Sup.	B	26	6
Id.	Id.	Bolbeno	B	4	—
Id.	Id.	Caderzone	B	10	—
Id.	Id.	Campo	B	9	—
Id.	Id.	Cimego	B	1	1
Id.	Id.	Fiavé	B	2	—
Id.	Id.	Giustino	B	2	—
Id.	Id.	Lardaro	B	2	—
Id.	Id.	Por	B	—	1
Id.	Id.	Premione	B	1	—
Id.	Id.	Preore	B	—	1
Id.	Id.	Saone	B	1	6
Id.	Id.	Sclemo	B	6	—
Id.	Id.	Stenico	B	1	—
Id.	Trento	Cavedago	B	6	1
Trento	Trento	Cavedine	B	7	—
Id.	Id.	Civezzano	B	4	—
Id.	Id.	Cognola	B	1	—
Id.	Id.	Faèdo	B	2	4
Id.	Id.	Fai	B	1	—
Id.	Id.	Lasino	B	5	1
Id.	Id.	Lavis	B	1	—
Id.	Id.	Madrano	B	4	—
Id.	Id.	Meano	B	2	—
Id.	Id.	S. Michele	B	4	—
Id.	Id.	Povo	B	—	1
Id.	Id.	Spormaggiore	B	10	2
Id.	Id.	Viarago	B	2	—
Treviso	Treviso	Altivole	B	1	1
Id.	Id.	Carbonera	B	1	—
Id.	Id.	Casier	B	1	1
Id.	Id.	Castel di G.	B	1	—
Id.	Id.	Cavaso	B	1	—
Id.	Id.	Chiarano	B	1	2
Id.	Id.	Conegliano	B	1	1
Id.	Id.	Cornuda	B	1	—
Id.	Id.	Crespano	B	1	—
Id.	Id.	Fontanelle	B	1	—
Id.	Id.	Loria	B	1	—
Id.	Id.	Montebelluna	B	1	—
Id.	Id.	Pieve di Sol.	B	3	—
Id.	Id.	Ponte di Piave	B	1	—
Id.	Id.	Ponzano	B	2	1
Id.	Id.	Povegliano	B	1	—
Id.	Id.	Preganziol	B	1	—
Id.	Id.	Refrontolo	B	1	—
Id.	Id.	Riese	B	2	—
Id.	Id.	S. Zenone E.	B	1	—
Id.	Id.	Spresiano	B	1	1
Id.	Id.	Susegana	B	1	—
Id.	Id.	Treviso	B	1	—
Id.	Id.	Vedelago	B	1	—
Id.	Id.	Volpago	B	1	—
Id.	Id.	Zero Branco	B	1	—
Trieste	Trieste	Trieste	B	5	2
Venezia	Chioggia	Chioggia	B	2	—
Id.	Id.	Cavarzere	B	1	—
Id.	Venezia	Annone V.	B	—	1
Id.	Id.	Campagna L.	B	1	—
Id.	Id.	Fossò	B	1	—
Id.	Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Id.	Martellago	B	1	—
Id.	Id.	Meolo	B	4	—
Id.	Id.	Mestre	B	1	—
Id.	Id.	Mirano	B	1	—
Id.	Id.	Musile	B	2	—
Id.	Id.	Noventa	B	—	1
Id.	Id.	Portogruaro	B	—	1
Id.	Id.	Salzano	B	—	1
Id.	Id.	S. Donà di P.	B	—	1
Id.	Id.	S. Mich. al T.	B	1	—
Id.	Id.	Scorzè	B	1	1
Id.	Id.	Torre di Mosto	B	1	—
Id.	Id.	Zelarino	B	2	1
Verona	Verona	Albaredo	B	—	1
Id.	Id.	Angiari	B	2	—
Id.	Id.	Arcole	B	4	—
Id.	Id.	Boschi S. A.	B	1	2
Id.	Id.	Buttapietra	B	3	—
Id.	Id.	Caprino V.	B	1	3
Id.	Id.	Cologna V.	B	3	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica*			
Verona	Verona	Correzzo	B	—	1
Id.	Id.	Dolcè	B	2	—
Id.	Id.	Ferrara M. D.	B	2	3
Id.	Id.	Illasi	B	2	—
Id.	Id.	Lavagno	B	1	1
Id.	Id.	Marcellise	B	2	—
Id.	Id.	Minerbe	B	—	2
Id.	Id.	Montecchia	B	1	2
Id.	Id.	Monteforte	B	1	—
Id.	Id.	Nogarole	B	1	—
Id.	Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Id.	Palù	B	—	2
Id.	Id.	Peschiera	B	1	1
Id.	Id.	Povegliano	B	—	1
Id.	Id.	Pressana	B	1	1
Id.	Id.	Ronco all'A.	B	1	2
Id.	Id.	Roverchiara	B	1	—
Id.	Id.	Salizzole	B	1	—
Id.	Id.	S. Bonifacio	B	2	—
Id.	Id.	S. Giov. Il.	B	—	1
Id.	Id.	S. Giov. Lup.	B	2	4
Id.	Id.	S. Martino	B	1	—
Id.	Id.	Selva di P.	B	3	—
Id.	Id.	Sorga	B	1	—
Id.	Id.	Villafranca	B	2	—
Id.	Id.	Zevio	B	3	—
Id.	Id.	Zimella	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Agugliaro	B	1	—
Id.	Id.	Bassano	B	1	2
Id.	Id.	Bolzano	B	1	1
Id.	Id.	Caldogno	B	4	7
Id.	Id.	Camisano	B	1	—
Id.	Id.	Cassola	B	4	—
Id.	Id.	Chiampo	B	3	—
Id.	Id.	Cornedo	B	3	—
Id.	Id.	Costabissara	B	3	—
Id.	Id.	Crosara	B	1	—
Id.	Id.	Grancona	B	4	—
Id.	Id.	Marano V.	B	4	—
Id.	Id.	Molvena	B	2	—
Id.	Id.	Montecchio M.	B	—	3
Id.	Id.	Monte di M.	B	2	8
Id.	Id.	Mussolente	B	2	—
Id.	Id.	Noventa V.	B	—	1
Id.	Id.	Rosà	B	3	—
Id.	Id.	Santorso	B	1	—
Id.	Id.	Schio	B	1	—
Id.	Id.	Tezze	B	4	—
Id.	Id.	Torri di Q.	B	3	—
Id.	Id.	Tretto	B	2	—
Id.	Id.	Trissino	B	1	—
Id.	Id.	Valrovina	B	—	1
Id.	Id.	Vicenza	B	5	1
Id.	Id.	Villaverla	B	—	1
				1591	530
		Malattie infettive dei suini			
Ancona	Ancona	Belvedere	S	—	1
Id.	Id.	San Marcello	S	1	—
Arezzo	Arezzo	Castiglion F.	S	—	3
Id.	Id.	Civitella C.	S	—	2
Id.	Id.	Cortona	S	7	—
Ascoli P.	Ascoli	Acquasanta	S	1	—
Id.	Fermo	Fermo	S	1	—
		Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Belluno	Feltre	Feltre	S	1	—
Benevento	S. Bart. in G.	S. Bart. in G.	S	2	—
Bergamo	Treviglio	Cologno	S	—	1
Campobasso	Campobasso	Campobasso	S	—	2
Firenze	Firenze	Borgo S. L.	S	2	—
Id.	Id.	Figline V. A.	S	1	—
Macerata	Macerata	Cingoli	S	1	—
Id.	Id.	Marrovalle	S	1	—
Mantova	Mantova	Medole	S	—	1
Massa Carrara	Massa	Aulla	S	1	1
Id.	Id.	Podenzana	S	13	—
Modena	Modena	Castelvetro	S	—	2
Id.	Id.	Modena	S	2	—
Potenza	Lagonegro	Lauria	S	2	—
Id.	Matera	S. Mauro F.	S	2	—
Id.	Id.	Stigliano	S	2	—
Id.	Melfi	Melfi	S	2	—
Id.	Potenza	Anzi	S	1	—
Id.	Id.	Avigliano	S	1	—
Reggio E.	Guastalla	Luzzara	S	1	1
Id.	Reggio E.	Castel. Sot.	S	2	—
Id.	Id.	Quattro Cast.	S	1	—
Id.	Id.	Reggio E.	S	—	1
Roma	Viterbo	Soriano	S	1	—
Siena	Siena	Casole d'E.	S	6	—
Id.	Id.	Castell. in C.	S	2	—
Id.	Id.	Colle V. d'Elsa	S	2	—
Id.	Id.	Rapolano	S	—	1
Id.	Id.	Sovicille	S	—	1
Spezia	Spezia	Spezia	S	—	1
Trento	Bolzano	Gries	S	1	—
Id.	Cavalese	Termeno	S	1	1
Treviso	Treviso	Ponzano	S	1	—
Id.	Id.	Roncade	S	1	—
Trieste	Trieste	Trieste	S	—	4
				63	23
		Morva.			
Napoli	Napoli	Napoli	E	—	1
Piacenza	Piacenza	Piacenza	E	—	1
				—	2
		Farcino criptococcico.			
Avellino	Avellino	Atripalda	E	2	—
Id.	Id.	Avellino	E	2	1
Id.	Id.	Lapio	E	1	—
Id.	Id.	Montefalcione	E	—	1
Id.	Id.	Montoro Inf.	E	1	—
Id.	Id.	Moschiano	E	1	—
Id.	Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Id.	Roccabascer.	E	1	—
Id.	Id.	Sorbo	E	1	—
Id.	Id.	Summonte	E	1	—
Id.	Id.	Torre le Nocel.	E	1	—
Bari	Altamura	Grumo	E	1	—
Id.	Bari	Bari	E	5	—
Id.	Id.	Giovinazzo	E	1	—
Id.	Barletta	Barletta	E	1	—
Id.	Id.	Ruvo	E	—	1
Benevento	Benevento	Benevento	E	6	—
Caltanissetta	Piazza A.	Barrafranca	E	1	—
Id.	Terranova	Terranova	E	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Farcino criptococcico.			
Caserta	Nola	Palma C.	E	—	1
Lecce	Brindisi	Torre S. S.	E	—	1
Napoli	Casoria	Afragola	E	2	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Castel di S.	Boscotrecase	E	1	—
Id.	Id.	Ottaiano	E	1	—
Id.	Id.	S. Giuseppe V.	E	5	—
Id.	Napoli	Napoli	E	8	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	21	5
Roma	Velletri	Sezze	E	1	—
Salerno	Salerno	Bracigliano	E	1	—
Id.	Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Id.	Roccapiemonte	E	—	1
Id.	Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Id.	S. Egidio M.A.	E	2	—
Id.	Id.	Sarno	E	3	1
Spezia	Spezia	Follo	E	2	—
Id.	Id.	Spezia	E	4	4
Id.	Id.	Vezzano	E	1	1
Trapani	Alcamo	Alcamo	B	—	2
Id.	Trapani	Marsala	E	1	—
				85	19
	Rabbia				
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	2	—
Id.	Id.	Montecarotto	Cn	2	—
Id.	Id.	Montemarciano	Cn	1	1
Id.	Id.	Monterado	Cn	4	—
Id.	Id.	Id.	B	1	—
Id.	Id.	S. Marcello	Cn	1	—
Bari (b)	Bari	Giovinazzo	Cn	4	—
Id.	Id.	Modugno	Cn	1	—
Benevento	Cerreto S.	Cerreto S.	Cn	—	1
Bergamo	Bergamo	Cepino	Cn	—	1
Caltanissetta	Piazza A.	Piazza A.	Cn	—	1
Campobasso	Isernia	Campochiaro	B	1	1
Firenze	Firenze	Fiesole	Cn	—	1
Genova	Genova	Genova	Cn	—	1
Girgenti	Girgenti	Cattolica E.	Cn	—	1
Id.	Id.	Girgenti	Cn	—	1
Id.	Id.	Grotte	Cn	—	1
Id.	Id.	Naro	Cn	—	1
Lecce	Brindisi	Mesagne	Cn	—	1
Macerata	Macerata	Cingoli	Cn	1	—
Id.	Id.	Macerata	Cn	1	—
Id.	Id.	Recanati	Cn	1	1
Milano	Gallarate	Gallarate	Cn	—	1
Id.	Milano	Milano	Cn	1	1
Modena	Modena	S. Cesario	Cn	—	1
Napoli	Castel di S.	Gragnano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Napoli	Cn	2	5
Pesaro Urbino	Urbino	Urbino	Cn	—	1
Salerno	Salerno	Calvanico	Cn	—	1
Sassari	Ozieri	Bonorva	Cn	—	1
Siracusa	Modica	Comiso	Cn	—	1
Id.	Id.	Ragusa Inf.	Cn	—	1
Teramo	Teramo	Teramo	Cn	1	—
Treviso (b)	Treviso	Casale sul Sile	Cn	—	1
Id.	Id.	Montebelluna	Cn	2	—
Id.	Id.	Nervesa	Cn	—	1
Id.	Id.	Treviso	Cn	—	2
Venezia	Venezia	S. Stino di L.	Cn	—	1
				26	32

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rogna				
Aquila	Avezzano	Collarmele	O	3	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	—	1
Id.	Aquila	Castel di Ieri	O	1	—
Bari	Bari	Conversano	E	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	E	—	1
Campobasso	Isernia	Macchiagodena	O	2	—
Id.	Id.	S. Vincenzo V.	O	1	—
Chieti	Vasto	Palmoli	O	—	1
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Id.	Orbetello	O	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	O	4	—
Roma	Civitavecchia	Montalto	O	1	—
Id.	Frosinone	Vico	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	1	—
Id.	Viterbo	Civitacastell.	O	1	—
Trapani	Trapani	Trapani	O	2	—
				19	4
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Aquila	Avezzano	Celano	O	—	1
Macerata	Camerino	Esanatoglia	O	1	—
Roma	Rieti	Poggio M.	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
				4	1
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Avezzano	Aielli	O	3	—
Id.	Id.	Collarmele	O	6	—
Arezzo	Arezzo	Castelfocogn.	O	2	1
Id.	Id.	Subbiano	O	2	—
Avellino	Avellino	Chiusano	O	3	—
Id.	Id.	Prata	O	1	—
Bari	Bari	Casamassima	O	1	—
Id.	Barletta	Andria	O	1	—
Id.	Id.	Canosa	O	1	—
Id.	Id.	Corato	O	—	2
Id.	Id.	Minervino	O	3	—
Id.	Id.	Ruvo	O	1	—
Cosenza	Castrovillari	Rocca Imp.	O	—	1
Grosseto	Grosseto	Manciano	O	3	—
Id.	Id.	Orbetello	O	26	—
Lecce	Brindisi	Latiano	O	3	—
Potenza	Lagonegro	Castelsaraceno	O	4	—
Id.	Id.	S. Chirico R.	O	2	—
Id.	Id.	S. Martino A.	O	4	—
Id.	Matera	Pisticci	O	3	—
Id.	Id.	Stigliano	O	1	—
Id.	Potenza	Banzi	O	1	—
Id.	Id.	Saponara G.	O	1	—
Id.	Id.	S. Angelo F.	O	1	—
Id.	Id.	Spinoso	O	3	—
Ravenna	Ravenna	Ravenna	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Roma	Affile	O	1	—
Id.	Id.	Arcinazzo	O	1	—
Id.	Id.	Bellegra	O	1	—
Id.	Id.	Bracciano	O	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Vaiuolo ovino.				
Roma	Roma	Cerveteri	O	1	—
Id.	Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Id.	Monteporzio	O	—	1
Id.	Id.	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Id.	Roiate	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Id.	Trevignano	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Segni	O	1	—
Id.	Id.	Valmontone	O	1	—
Id.	Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Viterbo	Bassano	O	1	—
Id.	Id.	Capranica	O	1	—
Salerno	Campagna	Capaccio	O	3	—
Id.	Sala C.	Caggiano	O	3	—
Id.	Id.	Montesano	O	—	2
Id.	Id.	Padula	O	—	1
Id.	Id.	Polla	O	3	—
Id.	Id.	Sala C.	O	3	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	2	1
Id.	Id.	Faggiano	O	1	—
Id.	Id.	Laterza		2	1
Id.	Id.	Palagianello		1	—
				113	10
	Colera dei polli.				
Campobasso	Isernia	Boiano	P	5	—
Modena	Modena	Modena	P	2	2
Pesaro Urbino	Urbino	S. Agata F.	P	1	—
Reggio C.	Palmi	Oppido M.	P	2	—
Teramo	Teramo	Castelbalbo	P	5	—
Id.	Id.	Teramo	P	25	—
				40	2
	Aborto epizootico.				
Mantova	Mantova	S. Benedetto	B	—	1
	Influenza del cavallo.				
Taranto	Taranto	Grottaglie	E	1	—
	Tubercolosi bovina.				
Vicenza	Vicenza	Vicenza	B	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	13	17	17
Carbonchio sintomatico	3	3	4
Afta epizootica	50	788	2120
Malattie infettive dei suini	20	42	86
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	12	41	104
Rabbia	21	37	58
Rogna	9	16	23
Agalassia contagiosa delle pecore o capre	3	5	5
Vaiuolo ovino	12	55	123
Colera dei polli	5	6	42
Aborto epizootico	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 33

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	129 54	Belgio	123 38
Londra	115 508	Olanda	9 75
Svizzera	466 06	Pesos oro	21 91
Spagna	343 48	Pesos carta	9 64
Berlino (marco oro)	5 762	New-York	24 177
Vienna	0 0338	Oro	466 50
Praga	71 35	Belgrado	39 40
Romania	12 50	Budapest	0 0333
Dollaro canadese	24 12		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 56
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	53 67
	5.00 % netto	97 85
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 55

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

Esami di concorso per posti di capo squadra cantonieri.

Graduatorie degli idonei.

COMPARTIMENTO DI TORINO.

Concorso per n. 140 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1) SALUSSOGLIA Gabriele (158522)
2) BARAVALLE Sebastiano (137728)
3) SANTAGOSTINO Giuseppe (161260)
4) FORTE Oreste (212617)
5) BERUTTI Carlo (253766)
6) ZEME Pietro (158517)
7) MARANZANA Pasquale (183115)
8) FILIPPI Giacomo (212833)
9) DESALVO Lorenzo (212333)
10) BALDI Antonio (170046)
11) COMUZIO Antonio (243203)
12) GIORDANO Tomaso (180605)
13) ARGERIO Ercole (227966)
14) DALMASSO Nicolao (161746)
15) RASTALDO Enrico (179726)
16) FAURE Nemesio (214252)
17) FARA Carlo (245378)
18) CONTI Teodoro (161750)
19) RUFFINENGO Pasquale (152484)
20) ORMANDI Giuseppe (179730)
21) CURLETTI Francesco (149632)
22) RAPETTI Felice (153467)
23) ROVERE Domenico (178789)
24) CAMEIRANA Giuseppe (245024)
25) PASQUINO Evasio (167669)
26) CARENA Giovanni (180603)
27) DELLA LATTA Giovanni (156430)
28) BERTOLINI Annibale (164693)
29) GALLINA Marco (170701)
30) REVIGLIO Giuseppe (212829)
31) DESALVO Giuseppe (254622)
32) BONA Giuseppe (203142)
33) GIANOLIO Giovanni (253580)
34) FILOTTO Antonio (155430)
35) PILOTTI Domenico (193414)
36) MUSSO G. Batta (253803)
37) BRUNO Francesco (140111)
38) QUARATI Francesco (158755)
39) FERRERO Ermenegildo (167583)
40) SIGOT Gioacchino (170044)
41) FERRERO Carlo (207404)
42) MALACORDA Giovanni (153464)
43) BELLONE Bartolomeo (137727)
44) BELLONE Giacomo (137714)
45) MACARIO G. Batta (160044)
46) GUERRINA Giovanni (180606)
47) MALABAILA Giovanni (162490)
48) TOGNAN Antimo (143258)
49) GABOTTI Giovanni (156739)
50) LIPPI Giovanni (169461)
51) TURON Camillo (175978)
52) ACTIS-PERINETTO Vincenzo (259002)
53) IMBERTI Luigi (253805)
54) MONTANO Paolo (158334)
55) GATTI Giuseppe (175034)
56) DEAMBROGGI Antonio (168034)
57) VALLAURI Matteo (227984)
58) PESCE Bernardo (162318)
59) COLLA Carlo (227963)
60) VERITIER Giovanni (259043)
61) BOLLATI Pietro (161159)
62) BATTAGLINO Giovanni (203353)
63) BERGAMASCHI Carlo (158114)
64) GIGLIO TOS Vincenzo (165793)
65) TOSELLO Bartolomeo (180288)
66) SCASSO Stefano (214912)
67) AUDISIO Matteo (203943)
68) MADONNO Giovanni (254619)
69) FRACCHIA Pietro (175166)
70) DENALDI Carlo (212618)
71) URANI Andrea (219726)
72) CORALLO Casimiro (168962)
73) BOCCHIOTTI Matteo (179728)
74) GASPARINO Giuseppe (84634)
75) RENACCO Battista (145311)
76) FRANCISCONO Nicolò (158188)
77) RIVA Camillo (173005)
78) UGLIETTI Gaudenzio (174935)
79) GAMERRO Carlo (258998)
80) PORZIO Giuseppe (203936)
81) LOVISOLO Modesto (141908)
82) GHIGLIA Giuseppe (161102)
83) FASANO Giuseppe (167165)
84) PASTORI Romildo (174934)
85) LANZAVECCHIA Giuseppe (132398)
86) FRASSINO Orazio (152795)
87) VERDOI Renato (206351)
88) CERIANA Tomaso (254636)
89) RATTI Pietro (254637)
90) BAGNO Bernardo (155293)
91) CASETTA Pietro (170060)
92) CIPRESSO Gioacchino (162055)
93) VENCHI Luigi (165277)
94) PASINO Carlo (174035)
95) RAPETTI Giuseppe (176250)
96) GIROSO Ferdinando (164934)
97) PRATA Angelo (164936)
98) BERTOLINO Costantino (264766)
99) MARRO Alessio (159723)
100) MIGLIETTA Emilio (163820)
101) SERRA Dionigi (182397)
102) DISTORT Guido (156103)
103) MUSSO Mario (173003)
104) GIACOMETTI Carlo (233718)
105) BERRUTI Augusto (139716)
106) CELORIA Primo (173014)
107) BERT-ERBOL Agostino (180222)
108) BIANCHI Luigi (211420)
109) MATELINI Angelo (162040)
110) ARAGNO Ottavio (167288)
111) LEGGERO Francesco (253769)
112) FORZANI Carlo (136004)
113) ZANOTTI Angelo (162386)
114) FAGIANO Giovanni (163724)

115) PIGNATA Giuseppe . . . . (259870)
116) PISANO Vittorio . . . . (170490)
117) OTTENGA Giuseppe . . . . (253560)
118) GIOVANELLO Giuseppe . . . . . . (164543)
119) RAVET Gaudenzio . . . . (167784)
120) GALLAZZO Pietro . . . . (173007)
121) BRUSA Giovanni . . . . (264131)
122) BARALE Gabriele . . . . (170375)
123) GODIO Bartolomeo . . . . (155951)
124) MAZZOLO Gaudenzio . . . . . . (178791)
125) ALBRI Giovanni . . . . (243309)
126) FAGIANO Giuseppe . . . . (142361)
127) THONNELLET Pietro . . . . (202826)

COMPARTIMENTO DI MILANO.

Concorso per n. 120 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1) BERETTA Carlo . . . . (197240)
2) MEREGALLI Primo . . . . (179044)
3) SCOTTI Leale . . . . (196805)
4) LAMERA Agostino . . . . (185609)
5) BERTONI Enrico . . . . (171609)
6) ZANI Domenico . . . . (173894)
7) ZAGLIO Angelo . . . . (237034)
8) GADDI Luigi . . . . (152822)
9) ROSSI Giovanni . . . . (180046)
10) DICOSGIO Aristide . . . . . . avv. sist.
11) CLERICI Giuseppe . . . . (166498)
12) FRASSI Emilio . . . . (203225)
13) BORMOLINI Guido . . . . (212942)
14) MONTAGNA Carlo . . . . (163458)
15) PISATI Giovanni . . . . (159077)
16) MAGGI Paolo . . . . (238277)
17) FRANZINI Luigi . . . . (287814)
18) MADDI Giuseppe . . . . (185610)
19) BALDASSARI Innocente . . . . . (228015)
20) COZZI Giuseppe . . . . (203230)
21) NERVO Evasio . . . . (242191)
22) PARMA Giovanni . . . . (223035)
23) SALA Guido . . . . (153121)
24) BARBAZZA Giuseppe . . . . . . (214297)
25) CASON Giacomo . . . . (203220)
26) MARTINI Antonio . . . . (257295)
27) RE Giuseppe . . . . (119658)
28) ARDIZZOIA Francesco . . . . . (164338)
29) NISOLI Luigi . . . . (243229)
30) ZANARONE Attilio . . . . (204364)
31) CATTANEO Benvenuto . . . . . . (269898)
32) BORRE Giovanni . . . . (159070)
33) COLOMBO Luigi . . . . (160137)
34) BARAGETTI Felice . . . . (172672)
35) FORNARA Francesco . . . . . . (164329)
36) POLETTI Serafino . . . . (196804)
37) GONZALE Dario . . . . (257293)
38) ARLENGHI Pietro . . . . (168525)
39) BUTTE Luigi . . . . (168986)
40) BERLONI Eligio . . . . (197244)
41) LAVEZZOLI Ermanno . . . . . . (203222)
42) PRUZZI Luigi . . . . (185146)
43) DAMASO Luigi . . . . (250801)
44) SELMO ANTONIO . . . . (154114)
45) COPPA Francesco . . . . (163468)
46) SAVARESI Giuseppe . . . . . . (203228)
47) ROSSI Angelo . . . . (228041)
48) CULATINA Riccardo . . . . . . (119190)
49) TOLOMINI Ambrogio . . . . . . (202236)
50) VELLINI Emilio . . . . (166052)
51) GRANDINI Giovanni . . . . . . (174193)
52) MARINI Carlo . . . . (196803)
53) TOLOTTI Giuseppe . . . . (158664)
54) SGUAZZI Giuseppe . . . . (159743)
55) MEREGALLI Giuseppe . . . . . . (204369)
56) ROTONDI Paolo . . . . (226927)
57) LEVA Luigi . . . . (236193)
58) CASTELNUOVO Carlo . . . . . . (179077)
59) BERTINOTTI Giovanni . . . . . . (159228)
60) CELADA Giuseppe . . . . (257292)
61) PELLEGRINI Costantino . . . . . (152646)
62) TINAGLIA Virgilio . . . . (204387)
63) GEROLDI Luigi . . . . (175048)
64) IMBRIANTI Pietro . . . . (200596)
65) TONOLI Paolo . . . . (251281)
66) ROCHESTER Giovanni . . . . . . (233725)
67) CIGNOLI Umberto . . . . (212948)
68) TAVAZZI Domenico . . . . (164558)
69) MILANI Francesco . . . . (100855)
70) IAZZETTA Pietro . . . . (184339)
71) MAZZA Ettore . . . . (175465)
72) BEDOSCHI Pietro . . . . (234666)
73) VIGANO' Luigi . . . . (201997)
74) FUSARI Carlo . . . . (239769)
75) SALA Giuseppe . . . . (132400)
76) CAVALLOTTI Arsenio . . . . . . (143301)
77) MANGIAROTTI Francesco . . . . . (178723)
78) CENTURELLI Zelindo . . . . . . (201987)
79) VILLANI Lorenzo . . . . (165832)
80) MARCHETTI Vittorio . . . . . . (211606)
81) NEGRONI Antonio . . . . (133217)
82) SALA Angelo . . . . (133217)
83) GIORDANO Michele . . . . (137630)
84) BORZONI Gaudenzio . . . . . . (168528)
85) BIANCHI Gacomo . . . . (189264)
86) ZANI Antonio . . . . (189260)
87) GRASSI Leone . . . . (234619)
88) CARLOTTI Luigi . . . . (212009)
89) CELADA Paolo . . . . (131333)
90) ANDRUSIANI Luigi . . . . (173895)
91) MARINI Giovanni . . . . (204385)

COMPARTIMENTO DI VENEZIA.

Concorso per n. 80 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1) LUCCHETTI Giuseppe . . . . . . (175986)
2) COCCO Gioacchino . . . . (207646)
3) ACCORDINI Fioravante . . . . . (182310)
4) POLICANTE Ferruccio . . . . . . (193472)

5) SALVETTI Giuseppe . . . . ex gest.
6) POSSENTE Augusto . . . . (193482)
7) TONON Pietro . . . . (243291)
8) POLATO Ottavio . . . . (220397)
9) STERZI Luigi . . . . (193435)
10) OTTOGALLI Giuseppe . . . . . . (240907)
11) DEL FAVERO Ferruccio . . . . . (209426)
12) IPPINDO Gaetano . . . . (239802)
13) ZAMPIERI Gaetano . . . . (233731)
14) BANDIZIOL Angelo . . . . (139939)
15) INDORATO Michele . . . . (213781)
16) BELLINI Mario . . . . (204375)
17) SEMOLINI Vincenzo . . . . (206621)
18) MAZZI Lorenzo I . . . . (228032)
19) FABRIS Giovanni . . . . (257891)
20) FERRON Riccardo . . . . (166525)
21) POLICANTE Flaminio . . . . . . (180950)
22) PEDROTTI Francesco . . . . . . ex gest.
23) MACCANI David . . . . ex gest.
24) MALIN Paolo . . . . (171624)
25) BACCARIN Attilio . . . . (176762)
26) PIGHI Giuseppe . . . . (193471)
27) BORDIN Pietro . . . . (228645)
28) LARGAIOLI Tullio . . . . (247567)
29) COMPAGNONI Emilio . . . . . . (100725)
30) SCANTAMBURLO Francesco . . . . ex gest.
31) MELATO Carlo . . . . (165841)
32) MONTRESOR Paolo . . . . (238909)
33) NATALONE Nicandro . . . . . . (169028)
34) STIVAL Luigi . . . . (171614)
35) ROSSETTI Antonio . . . . (193428)
36) DAMIAN Giorgio . . . . (193449)
37) GASPARATO Marco . . . . (204378)
38) ZERPELLONI Giovanni . . . . . . (226405)
39) VERMINETTI Lorenzo . . . . . . (218539)
40) PEZZOTTO Angelo . . . . ex gest.
41) WINDISCH Francesco . . . . . . ex gest.
42) NATURALE Abramo . . . . (172324)
43) PERUZZO Guglielmo . . . . . . (187329)
44) PIVETTA Umberto . . . . (180948)
45) FRASSON Giovanni . . . . (197751)
46) OLIVIERI Giovanni . . . . (198652)
47) SPOLAOR Primo . . . . (212081)
48) POMARO Federico . . . . (252788)
49) GANZER Paolo . . . . (212076)
50) MONGERA Luigi . . . . (174955)
51) CALAMBRETTO Angelo . . . . . . (189265)
52) BELLUZZO Andrea . . . . (201760)
53) PROSPERO Mario . . . . (238298)
54) FAGGIONATO Emilio . . . . . . (193450)
55) BROGE Celestino . . . . (161303)
56) FORNARI Michele . . . . (243615)
57) GIULINI Ernesto . . . . (144952)
58) GALLEGARI Giuseppe . . . . . . (157912)
59) CODATO Lorenzo . . . . (170924)
60) PARRO Giuseppe . . . . (172474)
61) MOCELLIN Luigi . . . . (203269)
62) MIZZAN Attilio . . . . (230636)
63) MANENTE Virginio . . . . (201999)
64) BELLINATO Cesare . . . . (162523)
65) DE BIASI Riccardo . . . . (169770)
66) SPOLAOR Attilio . . . . (182083)
67) BIANCHI Gino . . . . (211096)
68) SCANTAMBURLO Primo . . . . . (216305)
69) MOCELLIN Bortolo . . . . (187328)
70) DA ROLD Celeste . . . . (182084)
71) ZIMOLI Giovanni . . . . (193486)
72) BOARINA Giovanni . . . . (193446)
73) CERPELLONI Enrico . . . . (204376)
74) FOLTRAU Giovanni . . . . (215653)
75) GIACOPUZZI Egidio . . . . (249731)
76) ROVERAN Guido . . . . (206618)
77) PRONTERA Francesco . . . . . . (219542)
78) LIBARDI Angelo . . . . (221796)
79) FIOR Gino . . . . (212070)
80) BOSIN Giovanni . . . . ex gest.
81) BOLZANELLO Ernesto . . . . . . (173922)
82) DE MARCA Giuseppe . . . . . . (200003)
83) DELL'AGNOLO Rodolfo . . . . . ex gest.
84) MORELLO Antonio . . . . (169917)
85) ROS Raimondo . . . . (169924)
86) CORBETTA Giuseppe . . . . . . (169662)
87) FANTUZ Vincenzo . . . . (171741)
88) GOGLIO Giovanni . . . . ex gest.
89) FRACCAROLO Antonio . . . . . . (216167)
90) SALOMONI Giuseppe . . . . . . (207048)
91) MASOCCO Luigi . . . . (228655)
92) CAZZONELLI Augusto . . . . . . (257890)
93) NICOLODI Domenico . . . . . . (225108)

COMPARTIMENTO DI TRIESTE.

Concorso per n. 40 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1) BARONCELLI Battista . . . . . . (185726)
2) ZENAROLA Sisto . . . . (200001)
3) COMINI Giovanni Battista . . . . (214941)
4) VIDA Decimo . . . . (213592)
5) PERISSUTTI Ferruccio . . . . . (226926)
6) BREZZI Calisto . . . . (267646)
7) BACCANELLI Giuseppe . . . . . (239549)
8) FATTOR Carlo . . . . (239557)
9) KRBAVAC Giovanni . . . . (C. A.)
10) MORETTIN Giovanni . . . . . . (221803)
11) CICOTTI Volveno Luigi . . . . . (227941)
12) PAOLINI Giacomo . . . . (216431)
13) VILLOTTA Guglielmo . . . . . . (215963)
14) PETERNELLI Stefano . . . . . . (C. A.)
15) DI GIORGIO Antonio . . . . . . (200768)
16) ZAGAR Francesco . . . . (C. A.)
17) MARANZANA Antonio . . . . . . (216430)
18) BELTRAME Valentino . . . . . . (171978)
19) ZORZENONE Angelo . . . . (205923)
20) BELLINA Domenico . . . . (208071)
21) DELLA MEA Everardo . . . . . . (214701)
22) IERCHE Francesco . . . . —
23) BATTISTUTTI Reduce . . . . . . (216434)
24) CASADEI DELLA CHIESA Egisto . (236328)
25) GUARNIERI Enrico . . . . (267638)
26) ZANARDI Natale . . . . (267643)
27) FANNA Erminio . . . . (218970)
28) MARTINI Ettore . . . . (215595)
29) SOSIC Luigi I . . . . (C. A.)
30) PAZZAGLIA Gino . . . . (267650)
31) BIAMINO Antonio . . . . (176246)

32)	SCODA Giovanni	(1500)
33)	MEROI Angelo	(214706)
34)	BALDONI Sante	(244328)
35)	BALDI Sante	(267645)
36)	CARLUTTI Giuseppe	(169922)
37)	CAPPELLARI Paolo	(215598)
38)	VIDUC Andrea	(C. A.)
39)	MOSCHENI Pietro	—
40)	LORENA Carlo II	—
41)	BRAVIN Angelo	(238188)
42)	VIDA Luigi	(220664)
43)	PINZAN Giovanni	(C. A.)
44)	CRAIEVICH Nicolò	(C. A.)
45)	BARUZZO Edoardo	—
46)	PRAMPARO Luigi	(248722)

COMPARTIMENTO DI GENOVA.

Concorso per n. 40 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1)	GIACOBBE Luigi	(201786)
2)	TIMOSSI Paolo	(196063)
3)	SPELLINI Armando	(157948)
4)	ROSSO Giovanni	(213025)
5)	GASPAROTTO Domenico	(211846)
6)	OLIVA Riccardo	(193503)
7)	TORI Michele	(148989)
8)	PELATI Luigi	(242247)
9)	PONTA Giuseppe	(182558)
10)	PARODI Andrea	(208164)
11)	BERGAGLIO Giacomo	(218555)
12)	TINTORI Ugo	(204408)
13)	NOCETI Gerolamo	(201775)
14)	CIOFI Guido	(193507)
15)	STELLA Sebastiano	(151543)
16)	GAGGERO Giacomo	(174223)
17)	ALESSIO Antonio	(193508)
18)	OLIVIERI Tomaso	(225200)
19)	CANDELO Domenico	(171958)
20)	BALDI Ubaldo	(201766)
21)	REBAGLIATI Giovanni	(173223)
22)	CASANOVA Francesco	(107267)
23)	DE MARTINI Francesco	(243304)
24)	RAMPONE Giulio	(165680)
25)	CONTARDI Fortunato	(184161)
26)	GUERRINI Bernardo	(201774)
27)	COTELLA Giuseppe	(195518)
28)	PREFUMO Luigi	(197271)
29)	PAMPIRIO Antonio	(196058)
30)	IVALDI Camillo	(231364)
31)	GATTINO Francesco	(170525)

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA.

Concorso per n. 110 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1)	ZANOTTI Angelo	(184259)
2)	BENEDETTI Silla	(186187)
3)	CELLINI Giuseppe	(265793)
4)	EVANGELISTI Giovanni	(165183)
5)	BORGOGNONI Arturo	(248413)
6)	CANTARELLI Alfredo	(187134)
7)	RAIMONDI Domenico	(200653)
8)	SCANZAROLI Dante	(213067)
9)	LUCCHI Adolfo	(200046)
10)	MAIOLI Enrico	(128439)
11)	LUCCHI Aurelio	(185737)
12)	LEVONI Primo	(186836)
13)	ZANDI Cesare	(185274)
14)	GESSI Alfredo	(185266)
15)	BOCCALETTI Giuseppe	(243344)
16)	MELEGARI Luigi	(185732)
17)	NANNI Silvio	(209873)
18)	DUCCESCHI Arbace	(164596)
19)	BENEDETTI Augusto	(172911)
20)	RAVAGLIA Aurelio	(170737)
21)	MAZZONI Ettore	(213080)
22)	POLETTI Adolfo	(176117)
23)	SILVESTRI Giovanni	(186155)
24)	MORI Dante	(164115)
25)	ANSALONI Attilio	(41138)
26)	BURGOGNONI Virginio	(221917)
27)	GARAVINI Ettore	(185264)
28)	MORINI Augusto	(223801)
29)	BANZOLA Giulio	(270290)
30)	NERI Lodovico	(168560)
31)	BELLAGAMBA Primo	(185731)
32)	MARIOTTI Giuseppe	(195767)
33)	CALZA Antonio	(156112)
34)	DALMONTE Agostino	(187969)
35)	VIGHI Amilcare	(219776)
36)	SALANI Giorgio	(241766)
37)	ZAMBRELLI Amedeo	(186191)
38)	CARMONINI Carlo	(202015)
39)	BIGARELLI Aldino	(219206)
40)	MORRI Primo	(220491)
41)	FRANZONI Albino	(179078)
42)	GASTALDELLI Benvenuto	(217959)
43)	TROIANI Guido	(223805)
44)	MINI Antonio	(205783)
45)	RICCIARELLI Quintilio	(246653)
46)	CINOTTI Adolfo	(186165)
47)	BATTAGLIA Damiano	(200044)
48)	CAMPARI Aldo	(213070)
49)	GHERMANDI Elio	(186184)
50)	MASOTTI Leonardo	(129734)
51)	COLONNA Primo	(155327)
52)	SEGHETTO Angelo	(201387)
53)	GHIBELLINI Alberto	(242321)
54)	BARNI Argante	(170645)
55)	ANNOVI Fioravante	(171645)
56)	FERRARESI Enea	(172919)
57)	TORDI Luigi	(216235)
58)	CASALI Giovanni	(172067)

59) FERRI Silvio . . . . (173241)
60) RIGHI Augusto. . . . . (220490)
61) COBIANCHI Francesco. . . . . . . (141763)
62) ANCESCHI Virginio . . . . (169478)
63) GUIZZARDI Umberto . . . . (179074)
64) BERNARDINI Carlo . . . . (185709)
65) FERRARI Domenico. . . . . (168564)
66) PEDRETTI Odoardo . . . . (172718)
67) ZAMBON Ettore . . . . (175770)
68) GARDINI Livio . . . . (197315)
69) RAZZINI Ildebrando . . . . (209364)
70) ARGELLI Francesco. . . . . (185268)
71) BERTONDINI Umberto . . . . (187133)
72) SILVESTRI Vittorio . . . . (231409)
73) ZECCHI Carlo . . . . (214346)
74) FERRO Romeo . . . . (186163)
75) MEDICI Romolo. . . . . (186837)
76) PRATESI Dionisio . . . . (186949)

COMPARTIMENTO DI FIRENZE.

Concorso per n. 80 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1) CARDINI Silvio . . . . (204435)
2) ALESSANDRI Amedeo . . . . (204250)
3) PETRINI Emilio . . . . (213647)
4) MARTINI Ottavio . . . . (206532)
5) FORNAI Alessandro . . . . (225980)
6) CONTI Angelo . . . . (246198)
7) BETTI Guglielmo . . . . (193676)
8) BEUCCI Alberto. . . . . (161948)
9) CORSINI Vittorio . . . . (207102)
10) STAGETTI Angiolo . . . . (193591)
11) ROSSI Attilio . . . . (213629)
12 NANNI Paolo . . . . (153250)
13) MACCIANTI Altiferro . . . . (207106)
14) MADRIGALI Carlo . . . . (193543
15) IACOPINI Orlando. . . . . (204440)
16) COLOMBI Ermenegildo. . . . . . . (185770)
17) DE LUCA Giuseppe . . . . (252018)
18) SENSI Bruno. . . . . (179418)
19) GASPARRI Primo. . . . . (204511)
20) VISANI Francesco. . . . . (208253)
21) BURATTI Pietro . . . . (193555)
22) PARDI Augusto. . . . . (165721)
23) BONACCORSI Lelio . . . . (169260)
24) CALVELLI Giulio . . . . (208273)
25) RISANI Egidio . . . . (211109)
26) VALDAMBRINI Sirio . . . . (220803)
27) CONTROZZI Primitivo . . . . (204460)
28) DELCI Luigi . . . . (185772)
29) DEGL'INNOCENTI Renato . . . . . (179848)
30) BARELLINI Alamiro . . . . (238742)
31) RENZONI Pasquale . . . . (238735)
32) CIARDI Dante . . . . (213628)
33) ROMAGNANI Dante . . . . (242472)
34) MICHELI Guglielmo . . . . (213663)
35) BERNARDINI Luigi . . . . (204470)
36) MUSETTI Vittorio . . . . (193563)
37) MERCURIALI Egidio . . . . (213668)
38) SANTANNI Ferdinando . . . . (218074)
39) RAMACCIOTTI Carlo . . . . (107915)
40) CAROSI Ugo . . . . (148426)
41) MARIOTTI Pietro. . . . . (166410)
42) VERDIANELLI David . . . . (216259)
43) BECONCINI Agostino. . . . . (219791)
44) LANDUCCI Pietro . . . . (193541)
45) COLI Senofonte . . . . (131507)
46) CELI Donato . . . . (165188)
47) PUCCINI Narciso . . . . (165200)
48) BERTI Ferruccio . . . . (196205)
49) CINELLI Dante . . . . (193593)
50) MANZINI Alessio . . . . (200085)
51) TATTANELLI Antonio . . . . (226827)
52) BANDIERA Mario . . . . (193564)
53) MODESTI Modesto . . . . 216252)
54) MARTINELLI Lito . . . . (184904)
55) TINUTI Egidio . . . . (214371)
56) SIGNORINI Giuseppe . . . . (207154)
57) GUGLIELMI Nello . . . . (134058)
58) PALIOTTI Luigi . . . . (180523)
59) DELL'AGNELLO Cipriano . . . . . (265843)
60) FALUCIANI Giuseppe . . . . (240204)
61) SAMORE' Arturo . . . . (204486)
62) LUCARONI Gino . . . . (212064)
63) GRANDI Torquato . . . . (211080)
64) CAPECCHI Amedeo . . . . (211059)
65) SCARPINI Gino . . . . (204448)
66) MONACI Primo . . . . (207143)
67) SANI Egilio . . . . (127237)
68) FROSININI Giustino . . . . (138609)
69) BECHI Egisto . . . . (148423)
70) DRAGONI Vittorio . . . . (165335)
71) MORETTI Guido . . . . (213660)
72) BAMBINI Giulio . . . . (207090)
73) ARMINI Orazio . . . . (266819)
74) GIAGNONI Attilio . . . . (89281)
75) SONETTI Igino . . . . (122062)
76) DAL CANTO Giacomo . . . . 148226)
77) BALLANTINI Gino . . . . (158963)
78) ORSINI Romolo . . . . (164204)
79) BENSI Mario . . . . (170748)
80) MUZZI Giuseppe . . . . (172543)
81) ADETUCCI Adolfo . . . . 174689)
82 CRESCI Raffaello . . . . (175488)
83) STIATTI Guido . . . . (204487)
84) TINGHI Pasquale . . . . (208294)
85) ROSI Vincenzo . . . . (202865)
86 TAGLIAFERRI Pietro . . . . (238760)
87) LAPI Bruno . . . . (223846)
88) CAPPALLI Nicolino . . . . (245218)
89) PAGLIANTI Tersilio . . . . (245219)
90) ROGHI Egizio . . . . (249437)

COMPARTIMENTO DI ANCONA.

Concorso per n. 100 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1313 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1) PURO Guerrino (172946)
2) GIAMMARINI Nicola (156139)
3) LEOGNANI Tommaso (164119)
4) DEL PRETE Giuseppe (223882)
5) SANGIORGI Romeo (165212)
6) GIOSUE Oriente (237811)
7) GERMONDARI Luigi (202876)
8) MARCUCCI Giovanni (169046)
9) FINOCCHI Attilio (183800)
10) FALCIONI Giulio (242510)
11) PULITI Umberto (169047)
12) SANTORI Nicola (154819)
13) GALASSI Luigi (169084)
14) FIORINDI Gaetano (154806)
15) POSSANZINI Francesco (154815)
16) DI MARCANTONIO Luigi (180658)
17) COSCIA Nazzareno (224464)
18) SAITTO Michele (163095)
19) GIOSUE Antonio (223837)
20) DONATI Marino (229993)
21) SPACCAPELO Donato (39377)
22) ORAZIETTI Nazzareno (129742)
23) IANNI Nicola (138020)
24) MENICHINI Francesco (219813)
25) ANTONUCCI Domenico (167443)
26) TARINI Alceste (170350)
27) MENICHINI Attilio (168560)
28) MENGARELLI Sabatino (118419)
29) GREGORI Francesco (138300)
30) ZAZZETTA Pietro (155337)
31) CLERI Luigi (157004)
32) SUMMA Carlo (174255)
33) BENEDETTI Giuseppe (180560)
34) CANCEIMO Vincenzo (180968)
35) MARCHETTI Luigi (209033)
36) ROMANELLI Antonio (219811)
37) PIEROTTI Ubaldo (233538)
38) TATTANELLI Achille (154413)
39) MINELLI Andrea (156236)
40) CRESCENTINI Francesco (162414)
41) PALMA Crispino (249247)
42) PUCCI Agostino (204531)
43) DE SIMONE Nicolino (158561)
44) BURATTINI Ruben (164756)
45) PALMUCCI Benedetto (172947)
46) PROIETTI SILVESTRI Pasquale (213302)
47) SCROLLINI Ermete (243703)
48) PAOLINI Luigi (152692)
49) LINGUARI Umberto 158219)
50) CRISTOFANI Enrico (158977)
51) SANSONI Giovanni (176528)
52) PALAZZOLI Carmine (180390)
53) DIODATO Vito (212249)
54) TERENZI Alfonso (136188)
55) NISTA Michele (155343)
56) GIRI Vittorio (156135)
57) PAFFI Alfonso (207158)
58) PIERSANTI Pietro (242509)
59) ORLANTE Rocco (223879)
60) BARABANI Luigi (37270)
61) CRESCENTINI Angelo (148457)
62) CRIVELLONE Giovanni (156144)
63) MINARDI Ettore (183784)
64) ARGENTO Antonio (131374)
65) BRODOLONI Primo (206005)
66) MARINI Nicola (216283)
67) LUCCHETTI Giuseppe (129739)
68) SILVETTI Michele (168594)
69) PETRINI Umberto (184915)
70) DE MARCO Rocco (30782)
71) CARDARELLI Nicola (41950)
72) SATURNO Oliviero (202898)
73) PENNESI Luigi (143418)
74) FRATINI Giuseppe (233924)
75) MASSI Luigi (214410)
76) PULCINI Enrico (4687)
77) VENTURA Vincenzo (113607)
78) DI FRISCHIA Pasquale (129738)
79) RAZZANO Francesco (146545)
80) AGOSTINI Pietro (154405)
81) PORCARELLI Arcangelo (160048)
82) TROIANO Nunzio (162846)
83) RICCIOTTI Serafino (180559)
84) PESCATORI Francesco (168578)
85) GIOVANNUCCI Antonio (178434)
86) TOPPOLI Domenico (189025)
87) BALDELLI Nello (183807)
88) TOCCACELI Alfredo (183801)
89) ROMITI Rodolfo (204533)
90) AMONI Giulio (209940)
91) LUCIANI Attilio (249403)

COMPARTIMENTO DI ROMA.

Concorso per n. 130 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1303 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1) BATTILOCCHI Cesare (156645)
2) BELLOMO Antonio (146219)
3) FORTE Donato (202944)
4) NOTARGIACOMO Folco (201898)
5) SPUNTARELLI Francesco (245632)
6) COLASANTI Antonio (201897)
7) FERRI Alfredo (160963)
8) BRAGAGNI Nazzareno (173754)
9) RICOZZI Angelantonio (171885)
10) VALERIANI Natale (204205)
11) FORNARI Egino (206397)
12) RUSSO Flaminio (106397)
13) PIERANGELI Ricciotti (193729)
14) GERMANI Eleuterio (106401)
15) ALIBRANDI Angelo (155361)
16) PIZZUTI Pietro (226229)
17) CASELLI Giuseppe (237851)
18) NAPOLEONI Benedetto (214679)
19) PAPAROZZI Felice (193719)
20) PASTORELLI Gesualdo (118406)

21) SENSI Romolo . . . . (146220)
22) ANDREOZZI Pietro . . . . (161628)
23) GIANNETTI Sabatino . . . . (180158)
24) PETRILLI Domenicantonio . . . . (179091)
25) IONTA Oreste . . . . (223453)
26) ROSSELLI Paolo . . . . (200165)
27) ALFONSINI Alfredo . . . . (243748)
28) VELASCO Francesco . . . . . . (148911)
29) CONTE Giovanni . . . . (158224)
30) CONFUORTO Vincenzo . . . . . (179090)
31) DE DOMINICIS Egidio . . . . . (237859)
32) GIOVANNELLI Giulio . . . . . . (240394)
33) SPERANDIO Armando . . . . . (234977)
34) GRENCA Antonio . . . . (212253)
35) ROSSI Domenico . . . . (218104)
36) GIANSANTE Francesco . . . . . (193734)
37) PELAGALLI Loreto . . . . (245629)
38) ABBATE Filiberto . . . . (249149)
39) PATANA Romano . . . . (209981)
40) CIGNINI Settimio . . . . (178523)
41) TARABU Giulio . . . . (142076)
42) BERICOTTO Ottavio . . . . . . (163871)
43) ANCILIOTTI Mario . . . . (157136)
44) MORELLI Vittorio . . . . (164855)
45) DI FELICE Armando . . . . . . (228201)
46) GABRIELLI Publio . . . . (204542)
47) RICOZZI Pietro . . . . (268570)
48) STELLA Marcello . . . . (202906)
49) PETRARCA Antonio . . . . . . —
50) VERDINI Enrico . . . . (89655)
51) RUBEGNI Quintilio . . . . (89718)
52) MATERAZZO Salvatore . . . . . (162246)
53) GIANNANGELO Giovanni . . . . (219855)
54) UBALDI Adelino . . . . . (176305)
55) GIOVANI Italo . . . . (163108)
56) MANGONE Tommaso . . . . . . (165869)
57) COLARIETI Riccardo . . . . . . (172086)
58) SCAZZERI Giuseppe . . . . . . (215045)
59) COLANTONI Armando . . . . . (202038)
60) CARCIONE Secondino . . . . . . (202039)
61) BELARDI Gino . . . . (219860)
62) TALAMONI Filiberto . . . . . . (213145)
63) FUSACCHIA Ariodante . . . . . (135702)
64) PROIETTI Gilberto . . . . (152082)
65) PURCU Antonio . . . . (173435)
66) CALICCIA Giuseppe . . . . . . (202051)
67) RONDINELLI Vincenzo . . . . . (204538)
68) INTINO Vito . . . . (121779)
69) ZINI Germano . . . . (139144)
70) CARDOSA Arturo . . . . (154835)
71) SETACCIOLI Rutilio . . . . . . (154838)
72) PROIETTI Domenico . . . . . . (170998)
73) D'ADAMO Tommaso . . . . . . (207189)
74) LATTANZI Francesco . . . . . . (193213)
75) DELLA ROSA Egidio . . . . . . (196250)
76) DI NINO Emilio . . . . (216339)
77) MORLUPI Filippo . . . . (244787)
78) NARDECCHIA Aurelio . . . . . (202903)
79) MANCINELLI Giovanni . . . . . (245642)
80) PARIS Ugo . . . . (249136)
81) SCIOMMERI Ernesto . . . . . . (242558)
82) DI MARCO Erminio . . . . (79349)
83) PAGLIONI Vincenzo . . . . . . (158412)
84) VITELLI Riccardo . . . . (162427)
85) CASARINI Tullio . . . . (178306)
86) TRIVELLONI Antonio . . . . . . (180395)
87) BETTI Ugo . . . . (202033)
88) GERMANI Pasquale . . . . (239951)
89) CACCIARELLI Antonio . . . . . (245255)
90) BRUSCA Luigi . . . . (86637)
91) DELLA VECCHIA Pacifico . . . . (175001)
92) BALLATORE Umberto . . . . . (166433)
93) RANALLI Luigi . . . . (162582)
94) PACE Gaspare . . . . (165219)
95) CUCCHIELLA Luigi . . . . . . (176223)
96) TALAMONI Emilio . . . . (180394)
97) BUSSI Mariano . . . . (208400)
98) FAGIOLO Mariano . . . . (211122)
99) GENNARO Domenico . . . . . . (247368)
100) RONCOLINI Erminio . . . . . . (193741)
101) RICCIONI Giuseppe . . . . . . (178548)
102) CATENACCIO Filippo . . . . . . (213149)
103) MARI Giovanni . . . . (207181)
104) DI GEROLAMO Matteo . . . . . (208379)
105) PALUMBO Gianleonardo . . . . (220822)
106) CROCE Romeo . . . . (206012)
107) DI IANNI Giuseppe . . . . . . (24377)
108) PINCHERA Giuseppe . . . . . . (87124)
109) VIOLI Rocco . . . . (151175)
110) PARISI Michelino . . . . (152697)
111) GARGANO Domenico . . . . . . (154839)
112) MANAUZZI Raffaele . . . . . . (161213)
113) MONDAZZI Domenico . . . . . (175571)
114) ASCOLANO Giuseppe . . . . . . (201894)
115) ARCANGELI Maurizio . . . . . (208401)
116) SALVATORI Antonio . . . . . . (243747)
117) INSOGNA Domenico . . . . . . (135658)
118) RONCOLINI Telemaco . . . . . (208364)
119) ZINI Romolo . . . . (202042)
120) PELOROSSO Mariano . . . . . . (243761)
121) D'ELIA Pietro . . . . (238931)
122) DIONISIO Luigi . . . . (31517)
123) MANICCIA Angelo . . . . . . (133845)
124) BELLOTTI Luigi . . . . (126264)
125) DE CESARIS Pietro . . . . . . (163755)
126) TORRIERO Luigi . . . . (172749)
127) MANDRONE Antonio . . . . . . (182113)
128) D'UBALDO Ovidio . . . . (237860)
129) SEGATORE Luigi . . . . (208384)
130) SANTUCCI Pietro . . . . (216344)

COMPARTIMENTO DI NAPOLI.

Concorso per n. 70 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1) FERRARA Salvatore . . . . (245680)
2) POLICHETTI Carmine . . . . . . (216364)
3) BUONAFINA Francesco . . . . . . (203440)
4) COLELLA Luigi . . . . (197438)
5) COMPAGNONE Luigi . . . . (193931)
6) VINCI Errico . . . . (196284)
7) PITOCCHI Gennaro . . . . (237930)
8) PASTORINO Vincenzo . . . . . . (249837)
9) COCCARO Antonio . . . . (197470)
10) CAPUTO Raffaele . . . . (182032)
11) D'ANGELO Giuseppe . . . . . . (237943)
12) VIVENZIO Aniello . . . . (162618)

13) VALLE Giovanni . . . . (223970)
14) GRAVANTE Stefano . . . . (235029)
15) LA CROCE Vincenzo . . . . (197480)
16) CRATTI Giulio . . . . (158042)
17) ESPOSITO Domenico . . . . (210126)
18) MUNETTI Umberto . . . . (211154)
19) VOCCA Donato . . . . (215489)
20) VERDEROSA Gaetano . . . . (214542)
21) BRUNETTI Matteo . . . . (162876)
22) NOLI Giulio . . . . (110007)
23) SPIEZIA Andrea . . . . (170224)
24) LAMBERTI Antonio . . . . (216359)
25) CICCONE Raffaele . . . . (150105)
26) CARAVAGGIO Nicola . . . . (172205)
27) COMPAGNONE Vincenzo. . . . . . (163115)
28) ALLERTA Pasquale . . . . (208449)
29) CATALDO Pietro . . . . (208854)
30) DI CECIO Giuseppe . . . . (250701)
31) DEL PARCO Ruffino . . . . (228233)
32) CUFARI Rocco . . . . (197459)
33) MARINO Serafino . . . . (168392)
34) DELLA TORRE Carmine . . . . . . (208452)
35) DE INNOCENTIS Filippo . . . . . 243860)
36) ROCCO Davio . . . . (247439)
37) SCOPETTA Camillo . . . . (172961)
38) D'AMORA Michele . . . . (163510)
39) DEL VACCHIO Domenico . . . . . . (235024)
40) GAGLIARDI Pellegrino . . . . . . (173144)
41) BELLACICCO Domenico . . . . . . (158992)
42) GIARRUSSO Antonio . . . . (243059)
43) FARINA Nunzio . . . . (228253)
44) ROMANO Nicola . . . . (44199)
45) DE PARI Federico . . . . (219907)
46) SCOGNAMIGLIO Luigi . . . . (241396)
47) PERFETTO Domenico . . . . (44306)
48) BIFULCO Salvatore . . . . (165054)
49) VIGNOLA Ernesto . . . . (211155)
50) CUOMO Luigi . . . . (156649)
51) PALUMBO Giuseppe . . . . (175575)
52) VILLANI Terigio . . . . (213728)
53) BATTISTA Giuseppe . . . . (160818)
54) SQUITTIERI Salvatore . . . . . . (228251)
55) GAETA Luigi . . . . (206113)
56) DE ROGALIS Luigi . . . . (208453)
57) LUCENTE Sabato . . . . (151031)
58) CAPAGLIONE Ferdinando . . . . . (135426)
59) MELCHIONDA Salvatore . . . . . 244745)
60) MIRRA Paolo . . . . (132046)
61) SCALCIA Alfonso . . . . (268696)
62) PIETROCOLA Antonio . . . . (145216)
63) CUCCARO Laviero . . . . (156824)
64) CANCELLIERI Nicola . . . . (160820)
65) SANTORO Salvatore . . . . 223974)
66) MORGIA Angelo . . . . (163111)
67) CARNEVALE Ferdinando . . . . . . (118729)
68) RENZULLI Carmine . . . . (134850)
69) CUBELLI Michele . . . . (226037)
70) MACCIOLA Michele . . . . (156648)
71) FRALLICCIARDI Alfonso . . . . . . (133379)
72) PENTONE Costantino . . . . (153548)
73) LANDI Gennaro . . . . (154860)
74) FORGIONE Michele . . . . (197468)
75) CIMMINO Michele . . . . (197475)
76) SABATINO Vincenzo . . . . (131119)
77) GRASSELLI Vincenzo . . . . (171665)
78) GROTTA Domenico . . . . (197437)
79) RAZZANO Vincenzo . . . . (165056)

COMPARTIMENTO DI BARI.

Concorso per n. 80 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1398 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1) VERRIGNI Antonio . . . . 166588)
2) DE MICHELE Antonio . . . . . . (180772)
3) CARLUCCI Giovanni . . . . (139639)
4) MAGRINI Francesco . . . . (180092)
5) MAIORANO Francesco . . . . . . (132288)
6) FARINA Giuseppe . . . . (151161)
7) AMMATURO Giacomo . . . . (172794)
8) FOGGETTI Luigi . . . . (202073)
9) VITALE Stefano . . . . (158723)
10) SPORTELLI Francesco . . . . . . (132285)
11) GRIECO Giacinto . . . . (180199)
12) QUERCIA Michele . . . . (103266)
13) DI DIO Vincenzo . . . . (120610)
14) MATERA Vito . . . . (179658)
15) LOGATTO Luigi . . . . (122568)
16) FORTE Francesco . . . . (160986)
17) DI GREGORIO Vincenzo . . . . . . (164132)
18) MATERA Antonio . . . . (172989)
19) BONGIORNO Erasmo . . . . (160984)
20) LATERZA Vito . . . . (179869)
21) AMMATURO Vincenzo . . . . (135430)
22) MOBILE Nicola . . . . (135424)
23) VILLANI Giuseppe . . . . (149082)
24) MAGLIONICO Giovanni . . . . . . (149615)
25) RANIERI Giuseppe . . . . (161714)
26) DI TURO Vito . . . . (243936)
27) LO GATTO Gennaro . . . . (85671)
28) BRONSINI Giuseppe . . . . (87346)
29) DURANTE Giovanni . . . . (167237)
30) PANTALEO Domenico . . . . (34971)
31) CATALDO Nicola . . . . (135705)
32) PATICCHIO Giovanni . . . . (151023)
33) DI DONATO Oronzo . . . . (134267)
34) TANCORRA Giuseppe . . . . (137622)
35) TARALDO Giuseppe Donato . . . . (142935)
36) RICCIARDI Rocco . . . . (151029)
37) DELL'ORCO Giovanni . . . . (247476)
38) LA CENTRA Francesco . . . . . . (243922)
39) LA VIOLA Franecsco . . . . (79366)
40) PRISCO Gabriele . . . . (150871)
41) MICCOLI Cesario . . . . (160999)
42) CAMMISA Pietro . . . . (247475)
43) MASSARO Nicola . . . . (110167)
44) ANNICCHIARICO Antonio . . . . . (133390)
45) LAVIOLA Leonardoantonio . . . . (146739)
46) LAVIOLA Dionisio . . . . (142941)
47) SCARANO Pasquale . . . . (149616)
48) SDANGHI Antonio . . . . (166328)
49) PROVINO Giuseppe . . . . (205466)
50) CHIEFFA Giuseppe . . . . (175083)
51) GAI LUCCI Nicola . . . . (200764)
52) DI MICHELE Carlo . . . . (20804)
53) RICCARDI Luigi . . . . (122564)
54) MORISCO Gaetano . . . . (149600)
55) GRIECO Michele . . . . (149610)
56) CIANCI Emilio . . . . (172853)
57) ROSATO Biagio . . . . (193770)
58) LOSITO Giovanni Battista . . . . (196295)

59) DE NISI Alessandro . . . . (110154)
60) LE GRAZIE Benedetto . . . . (114605)
61) BOLOGNESE Cosimo . . . . (149059)
62) PACE Nicola . . . . (161718)
63) CICERONE Gabriele . . . . (171109)
64) GESUE' Stefano . . . . (180091)
65) LUPO Cosimo . . . . (224872)
66) MANCA Diomede . . . . (166584)
67) TADDEO Cosimo . . . . (235055)

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA.

Concorso per n. 70 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1) IACONIANNI Vincenzo . . . . . (179115)
2) MANORITI Giuseppe . . . . (245518)
3) ARTERITANO Pasquale . . . . . . (180895)
4) CALABRIA Carminiello . . . . . (207278)
5) CAPANO Gilberto . . . . (157157)
6) FOLLARO Giuseppe . . . . (169713)
7) GERACE Vincenzo . . . . (219371)
8) VEZZARO Vincenzo . . . . (235097)
9) SFARA Nicola . . . . (163339)
10) FRONTERA Giuseppe . . . . . . (125595)
11) VITOLA Emilio . . . . (122570)
12) LUNA Vincenzo . . . . (134275)
13) MICALIZZI Mario . . . . (175535)
14) GATTO Vincenzo . . . . (134284)
15) MUSACCHIO Domenico . . . . . (143493)
16) FORTINO Cataldo . . . . (247499)
17) ARMENI Saverio . . . . (166676)
18) MINNITI Giovannino . . . . 175467)
19) RAFFAELE Michele . . . . (189619)
20) SURIANO Cosimo . . . . (181035)
21) ALVIANO Vincenzo . . . . (238041)
22) SINOPOLI Giuseppe . . . . (165437)
23) GENTILE Sebastiano . . . . (168003)
24) SPADEA Gregorio . . . . (168604)
25) GUALTIERI Tommaso . . . . . . (87508)
26) MUSITANO Rocco . . . . (180893)
27) COSTA Salvatore . . . . (210553)
28) MUSACCHIO Giovanni . . . . . . (150440)
29) FRANCO Antonio . . . . (156838)
30) D'ANGELO Benedetto . . . . . . (164022)
31) PAPALEO Vincenzo . . . . (231075)
32) SERTO Francesco . . . . (168603)
33 MASCI Francesco . . . . (180586)
34) PRATICO' Luigi . . . . (213249)
35 ORLANDO Giovanni . . . . (238013)
36) GRANO Vincenzo . . . . (106041)
37) OLIVA Salvatore . . . . (239192)
38) MUSCATELLO Antonio . . . . . . (245321)
39) DIANO Consulato . . . . (116287)
40) FROIO Pantaleone . . . . (160833)
41) D'AMORE Pietro . . . . (238017)
42) CALIPARI Filippo . . . . (141436)
43) TIRIPICCHIO Domenico . . . . . (149568)
44) AMMIRATO Leonardo . . . . . . (87126)
45) OLIVETO Ludovico . . . . (164721)
46) GATTUSO Lorenzo . . . . (165960)
47) PACELLI Giuseppe . . . . (214547)
48) PRIORE Alfonso . . . . (213544)
49) CUSATO Raffaele . . . . (163525)
50) FIORILLO Giuseppe . . . . (87353)
51) CORTESE Pietro . . . . (134274)
52) CARLEO Alfonso . . . . (164383)
53) MASTRONARDI Francesco . . . . (215525)
54) SANTANGELO Carmine . . . . . . (201533)
55) CORTESE Vincenzo . . . . (247507)
56) CALABRO' Antonio . . . . (121842)
57) GIOVANNONE Francesco . . . . . (158451)
58) RESTUCCIA Giuseppe . . . . . . (180685)
59) CONDEMI Pietro . . . . (149567)
60) NIGRELLI Giuseppe . . . . (156162)
61) SAPIA Vincenzo . . . . (164655)
62) MONTAGNA Carmelo Nicola . . . . (165433)
63) CAVALLARO Giovandomenico . . . (247497)
64) DI MATTEO Domenico . . . . . . (141437)
65) STEFANO Costantino . . . . . . (157160)
66) ZERILLO Luigi . . . . (155599)
67) CATTEL Antonio . . . . (200740)
68) SPADAVECCHIA Saverio . . . . . (101865)
69) LOPATRIELLO Antonio . . . . . . (168185)
70) SALLUSTIO Rocco . . . . (248452)
71) STASI Oloferne . . . . (88719)
72) AZZARO Erminio . . . . (125574)
73) STEFANO Giuseppe . . . . (15551)4
74) NUCARO Agostino . . . . (164518)
75) FAZZOLARI Domenico . . . . . . (200741)
76) NOCERA Vincenzo . . . . (224874)
77) REALE Rocco . . . . (105743)
78) MARCHETTI Ugo . . . . (125583)
79) SPADAVECCHIA Nicola . . . . . . (159010)
80) GUERRA Luigi . . . . (142961)
81) VECCHIO Francesco . . . . (224899)
82) APRILE Vincenzo . . . . (110414)
83) DESETA Giuseppe . . . . (213502)
84) RICCARDI Angelo . . . . (134265)

COMPARTIMENTO DI PALERMO.

Concorso per n. 100 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1. LAMIA Pietro . . . . (248472)
2) DI LIBERTO Giovanni . . . . . . (227587)
3) DI GIACOMO Pietro . . . . 213559)
4) RUBINO Giuseppe . . . . (174851)
5) TROVATO Giuseppe . . . . (247740)
6. RUBINO Stefano . . . . (243094)
7) CAROLLO Stefano . . . . (243094)
8) GIUDICE Emanuele . . . . (161146)
9) SAMPERI Pietro . . . . (213267)
10. BURGIO Luigi . . . . (122599)
11) GARUFI Giovanni . . . . (150901)
12) OGNIBENE Salvatore . . . . . . (176647)
13) GRECO Cirino . . . . (120582)
14) CIMINO Francesco . . . . (211128)
15) LONGO Gaetano . . . . (161662)
16) ALONGI Calogero . . . . (163908)

17) COSTANZA Carmelo . . . . . . (181719)
18) CAROLLO Antonino . . . . (91526)
19) FICILI Calogero . . . . (152384)
20) SANSONE Antonino . . . . (161865)
21) SCIANNA Santi . . . . (213550)
22) SEMINERIO Antonino . . . . . . (164796)
23) SCHIFANO Gerlando . . . . . . (172429)
24) CAROLLO Antonino . . . . . . (119750)
25) DI MARTINO Francesco . . . . . (5884)
26) MASTROSIMONE Michele . . . . (160863)
27) MUDO' Carmelo . . . . (164797)
28) MONTELEONE Filippo . . . . . . (269918)
29) GUERRERA Pasquale . . . . . . (186343)
30) NAVARRA Salvatore. . . . . . . (150022)
31) NATOLI Filippo . . . . (150301)
32) FANARA Fortunato . . . . (169083)
33) MONTELEONE Pietro . . . . . . (250797)
34) LA PERNA Giovanni . . . . . . (166459)
35) FANTUZZO Agostino . . . . . . (150466)
36) PALERMO Pasquale . . . . . . (118064)
37) GUARNERA Salvatore . . . . . . (160249)
38) BELLOMO Michele . . . . (173487)
39) BARBERA Giuseppe . . . . . . (147455)
40) CANDIDO Nicolò . . . . (6155)
41) MINARDI Nunzio . . . . (146264)
42) MODICA Biagio . . . . (161864)
43) BARBAGALLO Rosario . . . . . (161141)
44) IACONA Salvatore . . . . (160251)
45) MESSINA Simone . . . . (91557)
46) MILITELLO Angelo . . . . (175665)
47) TROIA Paolo . . . . (253393)
48) LA ROSA Antonino . . . . (163356)
49) GATTUSO Giuseppe . . . . . . (253785)
50) BUTTITTA Pasquale . . . . . . (133738)
51) DI MARIA Salvatore . . . . . . (156169)
52) BONASERA Rosario . . . . . . (164872)
53) CACCIATORE Alfonso . . . . . . (153010)
54) PULVIRENTI Rosario . . . . . . (153013)
55) GIUSTRA Carmelo . . . . (196328)
56) MARZIANO Vincenzo . . . . . . (167755)
57) LOMBARDO Cateno . . . . (104900)
58) TORRISE Giuseppe . . . . (111611)
59) PINTO Carmelo . . . . (117447)
60) PANNO Andrea . . . . (224345)
61) OLIVA Mariano . . . . (5781)
62) LO SCIUTO Giovanni . . . . . . (214614)
63) GUARINO Guglielmo . . . . . . (120583)
64) MANGIONE Calogero . . . . . . (156172)
65) MARCHESE Giuseppe . . . . . (163532)
66) MAUCERI Antonino . . . . . . (5941)
67) CRIFACI Isidoro . . . . (163905)
68) MOTTA Salvatore . . . . (141313)
69) GIACCHI Bartolomeo . . . . . . (150677)
70) COLLURA Girolamo . . . . . . (166119)
71) RIGOGLIOSO Salvatore . . . . . (167641)
72) LODATO Alfonso . . . . (181582)
73) PERNICIARO Salvatore . . . . . (153443)
74) PAGANO Antonino . . . . (163132)
75) LO BUE Salvatore . . . . (154164)
76) POCOROBBA Antonino . . . . . (173686)
77) MIRASOLA Giuseppe . . . . . . (210561)
78) GIUNTA Salvatore . . . . (228206)
79) ALU' Giacomo . . . . (213782)
80) ROMEO Vincenzo . . . . (166460)
81) INCONTRO Filadelfio . . . . . . (224352)
82) CAVALIERI Giuseppe . . . . . . (180902)
83) RE Francesco . . . . (213274)
84) MARZIANO Salvatore . . . . . . (140981)
85) LAURICELLA Giovanni . . . . . (179848)
86) MARTORANA Antonino . . . . . (150468)
87) VITALE Michele . . . . (196351)
88) DI BLASI Filippo . . . . (201965)
89) VACCARINO Paolo . . . . (249220)
90) FERRARO Antonino . . . . . . (146070)
91) SARDONE Giacomo . . . . . . (153389)
92) SPATERI Vincenzo. . . . . . . (153380)
93) GAMBARERI Francesco . . . . . (150909)
94) CALI' Angelo . . . . (5142)
95) BRONZI Gaspare . . . . (151648)
96) NOBILE Antonino . . . . (174786)
97) NOTO Vito . . . . (91588)
98) FAZIO Aurelio . . . . (236682)
99) LA PERNA Giuseppe . . . . . . (202081)
100) SANTUCCIO Francesco . . . . . (122602)
101) COSTANTINO Carmelo . . . . . (172421)
102) MOTTA Gaetano . . . . (122611)
103) VARSALONA Giovanni . . . . . (213554)
104) PIAZZA Giuseppe . . . . (133738)
105) BOTTARO Emanuele . . . . . . (151645)
106) GIANNETTO Santi . . . . (161850)
107) BONAFEDE Salvatore . . . . . . (6044)
108) CASTIGLIONE Gregorio . . . . . (248471)
109) OLIVA Leonardo . . . . (200227)
110) GALEANO Nicolò . . . . (167262)
111) PIAZZA Giovanni . . . . (119776)
112) SOLARINO Giuseppe . . . . . . (133130)
113) AUGUANNO Vito . . . . (176644)
114) LANZA Rocco . . . . (107318)
115) OLIVASTRO Giuseppe . . . . . . (5457)
116) DI BARI Nicolò . . . . (233480)
117) RIGANO' Antonino . . . . (193815)
118) FANARA Giuseppe . . . . (235124)
119) DI GIROLAMO Michele . . . . . (159891)
120) DI FATTA Pietro . . . . (167257)

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI.

Concorso per n. 20 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1) CONGIU Emanuele . . . . (190583)
2) MASIA Giov. Agostino . . . . . . (190507)
3) CANU Giov. Maria . . . . (190478)
4) PITZU Antonio . . . . (190564)
5) ARCA Giovanni . . . . (190602)
6) CASU Anton Giovanni . . . . . . (190481)
7) LENTIS Salvatore . . . . (261481)
8) PITTALIS Giuliano . . . . (190446)
9) FIGUS Donato . . . . (190585)
10) TOCCO Francesco . . . . (190503)
11) PITTALIS Antonio . . . . (190422)
12) ZANDA Giovanni . . . . (190555)
13) CANU Giovanni . . . . (190457)
14) MADAU Giovanni . . . . (190502)

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.